



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXI - n. 3

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 7 febbraio 2011

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A358B – ENI - TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY-RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 22039</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
C10892 - ACEA/ACEAELECTRABEL-RAMO DI AZIENDA DI ACEAELECTRABEL PRODUZIONE	
<i>Provvedimento n. 22041</i>	7
C10895 - IREN ACQUA GAS/LABORATORI IRIDE ACQUA GAS	
<i>Provvedimento n. 22042</i>	15
C10901 - BRICOMAN ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI MI.NO.TER.	
<i>Provvedimento n. 22043</i>	18
C10903 - CEVA LOGISTICS ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI HUSQVARNA MOTORCYCLES (MAGAZZINO CASSINETTA)	
<i>Provvedimento n. 22044</i>	22
C10904 - TAMI/TERMINAL TRAGHETTI PASSEGGERI	
<i>Provvedimento n. 22045</i>	25
C10905 - SUMITOMO CHEMICAL CO./ISAGRO ITALIA	
<i>Provvedimento n. 22046</i>	28
C10906 - SOCIÉTÉ GENERALE SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR	
<i>Provvedimento n. 22047</i>	31
C10907 - RESTART 1/INTICOM	
<i>Provvedimento n. 22048</i>	35
C10908 - MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI/RAMI DI AZIENDA DI MONTI ASCENSORI	
<i>Provvedimento n. 22049</i>	39
C10909 - TEKFOR/OMVP	
<i>Provvedimento n. 22050</i>	44
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	48
AS795 – ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE E SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALI IN ITALIA – RICHIESTA DI ESENZIONE DI ASSOMINERARIA	
AS796 - VINCOLI IN MATERIA DI APERTURA DI PARAFARMACIE	51
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	53
IP89 - TELEFORTUNESAT	
<i>Provvedimento n. 22028</i>	53
PS2862B - PUBBLICITÀ OCCULTA-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 22032</i>	58
PS5866 - PUMA AUTOMOTIVE-CILINDRATA MOTOCICLO	
<i>Provvedimento n. 22035</i>	63
CONFLITTO DI INTERESSI	74
SI570 - SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA. RIMOZIONE INCOMPATIBILITA'	
<i>Provvedimento n. 22051</i>	74

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A358B – ENI - TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 22039

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 15174 del 15 febbraio 2006, adottato a conclusione dell'istruttoria A358 - *Eni-Trans Tunisina Pipeline*, con cui è stato deliberato : i) che la condotta posta in essere da Eni S.p.A., tramite la propria controllata Trans Tunisian Pipeline Company Ltd, consistente nell'aver interrotto la procedura di potenziamento del gasdotto TTPC, da tempo avviata, per la quale erano già stati firmati contratti di trasporto *ship or pay* con alcuni *shipper*, con l'obiettivo di mantenere i volumi venduti sul mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale, costituisse un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE (oggi 102 TUEF); ii) che in ragione della gravità dei comportamenti tenuti poteva ritenersi congrua l'irrogazione ad ENI S.p.A. di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 290 milioni di euro;

VISTA la sentenza. n. 2798/2007 nella quale il TAR Lazio ha accolto in parte il ricorso proposto da ENI S.p.A., con annullamento del punto e) del provvedimento dell'Autorità relativo all'entità della sanzione irrogata, ferma restando la riedizione della potestà sanzionatoria;

VISTO il proprio provvedimento n. 21093, adottato nell'adunanza del 13 maggio 2010, con cui l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di ENI S.p.A. per la rideterminazione della sanzione per le violazioni accertate, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio;

VISTO il proprio provvedimento adottato nell'adunanza del 30 settembre 2010 di proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio al 31 gennaio 2011;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 9306/2010, depositata in data 20 dicembre 2010, con la quale il giudice d'appello, riqualificando l'abuso come grave, ha proceduto a rideterminare la sanzione irrogata ad ENI in una percentuale dello 0,10% del fatturato e, in considerazione del ravvedimento operoso, ha applicato un abbattimento del 65%, pervenendo così ad una sanzione pecuniaria pari a 20.405.000 euro;

RITENUTO, quindi, non più necessario procedere alla rideterminazione della sanzione, che costituisce l'oggetto del procedimento avviato dall'Autorità;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C10892 - ACEA/ACEAELECTRABEL-RAMO DI AZIENDA DI ACEAELECTRABEL PRODUZIONE

Provvedimento n. 22041

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società ACEA S.p.A., pervenuta in data 22 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ACEA S.p.A. è a capo di un gruppo operante nella produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e calore, nella commercializzazione di gas naturale, nella gestione integrata delle risorse idriche e nella progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di illuminazione pubblica e di impianti semaforici.

ACEA opera nella produzione e commercializzazione di energia elettrica e nella commercializzazione di gas naturale attraverso la *joint venture* AceaElectrabel S.p.A., controllata congiuntamente con il gruppo Gas de France – Suez ("GDF – Suez").

ACEA detiene inoltre una partecipazione del 30% in EblAcea S.p.A., società controllata dal gruppo GDF – Suez. EblAcea, a sua volta, controlla, congiuntamente a Energia Italiana S.p.A., la società Tirreno Power S.p.A., attiva nella generazione e commercializzazione all'ingrosso di energia elettrica.

Il 51% del capitale sociale di ACEA è detenuto dal Comune di Roma. Gli altri azionisti principali sono il gruppo GDF Suez (10%), il gruppo Caltagirone (8%), Pictet Funds (4%). La restante parte del capitale sociale è quotata sul mercato azionario.

Nel 2009 il fatturato consolidato di ACEA è stato pari a 2,9 miliardi di euro circa, realizzato quasi totalmente in Italia.

AceaElectrabel S.p.A. è a capo di un gruppo di società attive nella generazione e commercializzazione di energia elettrica e nella commercializzazione di gas.

In particolare, il gruppo opera nella generazione di energia elettrica attraverso AceaElectrabel Produzione S.p.A., nella commercializzazione all'ingrosso di energia elettrica e gas attraverso AceaElectrabel Trading S.p.A. e nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas attraverso AceaElectrabel Elettricità S.p.A..

AceaElectrabel Elettricità S.p.A. svolge attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas anche attraverso Umbria Energy S.p.A., formata con ASM Terni S.p.A.. Inoltre, essa vende energia

elettrica al dettaglio nel mercato libero attraverso le imprese comuni Voghera Energia Vendita S.p.A., Estra Elettricità S.p.A. e Elgasud S.p.A..

AceaElectrabel S.p.A. è controllata congiuntamente da ACEA S.p.A. e, attraverso Electrabel S.A., dal gruppo GDF – Suez.

Nel 2009 il fatturato realizzato in Italia da AceaElectrabel S.p.A. è stato pari a circa 1,5 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda di proprietà di AceaElectrabel Produzione S.p.A., costituito da tutti gli impianti di generazione idroelettrica della società (impianti di Castel Madama, Cecchina, Madonna del Rosario, Mandela, Orte, Salisano, Sant'Angelo) nonché da due impianti termoelettrici siti a Roma (centrale Montemartini e impianto di Tor di Valle).

Nel corso del 2009 tale ramo d'azienda ha generato circa 655 GWh.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame è parte di una più ampia operazione, avente ad oggetto lo scioglimento della *joint venture* tra ACEA e GDF – Suez e la ripartizione tra le società madri delle attività controllate congiuntamente. Tale ripartizione avverrà nel modo seguente:

- GDF Suez acquisirà il controllo esclusivo delle attività relative alla generazione di energia elettrica da impianti eolici e termoelettrici - con l'esclusione delle centrali Montemartini e Tor di Valle di Roma - e delle attività di *trading* all'ingrosso;
- ACEA acquisirà il controllo esclusivo delle attività di vendita al dettaglio di energia elettrica, nonché delle attività di generazione di energia elettrica da fonte idroelettrica, cui si aggiungeranno le centrali termoelettriche romane.

Tale ripartizione verrà compiuta attraverso: (i) l'acquisizione, da parte del gruppo GDF Suez, delle quote detenute da ACEA nel capitale sociale di AceaElectrabel Produzione S.p.A., AceaElectrabel Trading S.p.A. e EblAcea S.p.A.; (ii) la cessione ad ACEA di alcuni *asset* di generazione di proprietà di AceaElectrabel Produzione S.p.A.; (iii) l'acquisto da parte di ACEA del controllo esclusivo di AceaElectrabel Elettricità S.p.A., attraverso l'acquisizione della quota del capitale sociale di AceaElectrabel S.p.A. detenuta dal gruppo GDF Suez.

La transazione (i) è stata notificata alla Commissione Europea ed autorizzata in data 24 novembre 2010¹.

Le transazioni (ii) e (iii) sono oggetto del presente provvedimento.

L'acquisizione del controllo degli impianti di generazione destinati ad ACEA avverrà attraverso la scissione parziale del relativo ramo d'azienda di AceaElectrabel Produzione a favore di una società di nuova costituzione, denominata ACEA GENCO, le cui azioni saranno detenute da AceaElectrabel S.p.A..

La quota del capitale di AceaElectrabel S.p.A. detenuta dal gruppo GDF Suez verrà poi ceduta ad ACEA.

In tal modo, al termine dell'operazione il gruppo ACEA avrà il controllo esclusivo, attraverso AceaElectrabel S.p.A., di ACEA GENCO – che sarà proprietaria del ramo d'azienda costituito dagli impianti idroelettrici di Castel Madama, Cecchina, Madonna del Rosario, Mandela, Orte,

¹ Cfr. caso M6014, *GDF Suez Energia Italia S.p.A. – Assets of ACEAElectrabel*.

Salisano, Sant'Angelo e degli impianti termoelettrici di Montemartini e di Tor di Valle – e di AceaElectrabel Elettricità S.p.A., attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas.

Parte integrante dell'operazione sono un'opzione a favore di ACEA e alcuni diritti di opzione e prelazione a favore di GDF Suez Energia Italia S.p.A. - società interamente controllata dal gruppo GDF Suez –, nonché un patto in base al quale il gruppo ACEA si asterrà dallo stipulare contratti di assunzione o collaborazione con personale del gruppo GDF Suez e viceversa.

In particolare, ACEA concederà un diritto triennale di prelazione a GDF Suez Energia Italia S.p.A. in relazione alla eventuale cessione a società terze non affiliate al gruppo ACEA della proprietà degli impianti idroelettrici trasferiti ad ACEA GENCO, nonché un diritto di prelazione sulla vendita della partecipazione in AceaElectrabel Elettricità S.p.A. detenuta da AceaElectrabel S.p.A.. ACEA ha inoltre concesso a GDF Suez Energia Italia S.p.A. un'opzione biennale per la partecipazione al progetto di *repowering* dell'impianto di Tor di Valle.

GDF Suez Energia Italia S.p.A. concederà ad ACEA (o ad AceaElectrabel Elettricità) un'opzione per la stipula di un contratto di fornitura di elettricità a prezzi di mercato per quattro o cinque anni. Infine, GDF Suez Energia Italia S.p.A. si è impegnata a non utilizzare informazioni riservate e sensibili relative alle società del gruppo ACEA – e in particolare relative ai clienti di AceaElectrabel Elettricità – di cui sia in possesso. A sua volta, il gruppo ACEA ha preso un impegno simile in relazione all'attività, e in particolare alla lista clienti, di Italcogim Energie – società del gruppo GDF Suez.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa e di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

L'operazione rientra pertanto nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

Le pattuizioni relative all'assunzione di personale appartenente al gruppo ACEA o al Gruppo GDF Suez, nonché quelle relative all'uso di informazioni confidenziali, possono essere considerate restrizioni accessorie all'operazione, volte a conservare il valore delle attività acquisite dal gruppo ACEA (e dal gruppo GDF Suez nell'ambito della più ampia operazione di dissoluzione della *joint venture* tra i due gruppi), purché non eccedano la durata di tre anni.

I diritti di opzione e di prelazione pattuiti tra ACEA e GDF Suez Energia Italia S.p.A. non costituiscono restrizioni necessarie per la realizzazione dell'operazione in questione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

I mercati interessati dalla presente operazione sono quello della generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, quelli dei servizi di dispacciamento acquistati in fase di programmazione e in tempo reale e quelli della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas.

Generazione e vendita all'ingrosso e fornitura di servizi di dispacciamento

Il mercato all'ingrosso si può definire, sulla base dell'impostazione conferitagli dalla normativa italiana, come l'insieme dei contratti di compravendita di energia elettrica stipulati da operatori che dispongono di fonti primarie di energia (tramite produzione nazionale e importazioni) da un lato, e grandi clienti industriali, grossisti, e Acquirente Unico dall'altro. Si tratta di contratti che possono essere conclusi sia su una piattaforma di scambi centralizzata (borsa elettrica), sia al di fuori di quest'ultima, tramite contrattazione bilaterale (cosiddetti contratti OTC). La borsa elettrica italiana è costituita principalmente da un mercato a pronti, nel quale la maggior parte dell'energia viene contrattata sul Mercato del Giorno Prima ("MGP"), dove vengono scambiati diritti/impegni a prelevare ed immettere energia elettrica per il giorno successivo, quando gli scambi di energia tra le parti si realizzano fisicamente.

A valle di MGP (e dei successivi mercati di aggiustamento) prende avvio il mercato dei servizi di dispacciamento ("MSD"), a cui è abilitato a partecipare un sottoinsieme degli impianti attivi su MGP, che gode di particolari caratteristiche tecniche. Il mercato dei servizi di dispacciamento si articola in due fasi, una di programmazione (MSD *ex-ante*) e una in tempo reale (MSD *ex-post* o mercato del bilanciamento). Su MSD *ex-ante*, il gestore della rete di trasmissione nazionale, Terna S.p.A., si approvvigiona delle risorse necessarie a garantire la compatibilità dei programmi di immissione e prelievo con i vincoli di rete locali e a predisporre adeguati margini di capacità di riserva secondaria e terziaria di potenza di generazione. In tempo reale, Terna si approvvigiona nel mercato dei servizi di bilanciamento ("MB") delle risorse necessarie a garantire in ogni istante il bilanciamento tra immissioni e prelievi di energia e a ricostituire le riserve eventualmente utilizzate.

Sulla base della costante giurisprudenza nazionale e comunitaria², il mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica – di cui MGP è parte – è un mercato distinto da quello dei servizi di dispacciamento o MSD.

Tenuto conto della differenziazione dei prezzi delle risorse acquisite su MSD in fase di programmazione e su MB in tempo reale, appare possibile distinguere anche un mercato separato per le risorse acquistate in tempo reale su MB. Ai fini della valutazione della presente concentrazione, tuttavia, la questione della identificazione di un mercato distinto per le risorse acquisite in tempo reale su MB può essere lasciata aperta.

Poiché la rete di trasmissione nazionale è caratterizzata da una serie di vincoli fisici di natura strutturale che, soprattutto in alcune ore della giornata, limitano il trasporto di energia da una zona all'altra del territorio italiano, determinando vere e proprie congestioni di rete, la dimensione geografica del mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica non si può ritenere nazionale.

L'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dall'Autorità e dall'AEEG³ ha individuato, infatti, più mercati di tipo macrozonale, sulla base della frequenza di separazione delle differenti zone tra loro e degli aggregati di zone non separate più frequenti. In particolare, sono stati individuati

² Il mercato dei servizi di dispacciamento (ancillary and balancing services) è stato incluso nel mercato all'ingrosso solo nel caso M5224, EDF / British Energy, apparentemente a causa delle specificità del mercato britannico.

³ Cfr. l'Indagine Conoscitiva sullo stato di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, chiusa con provvedimento in data 9 /2/2005.

quattro distinti mercati geografici rilevanti: la macrozona Nord, la macrozona Sud, la macrozona Sicilia e la macrozona Sardegna.

Tenuto conto che gli impianti facenti parte del ramo d'azienda di cui ACEA acquisirà il controllo esclusivo sono localizzati tutti nella zona Centro-Sud, per il mercato all'ingrosso la macrozona interessata risulta la macrozona Sud.

Per quanto riguarda il mercato dei servizi di dispacciamento e il mercato del bilanciamento, nei precedenti dell'Autorità l'estensione geografica del mercato rilevante è stata considerata in prima approssimazione zonale, senza escludere la possibilità di identificare estensioni minori in relazione ai *clusters*⁴.

Nel caso presente, dato che gli impianti che passeranno dal controllo congiunto al controllo esclusivo di ACEA sono localizzati tutti nel Lazio o in Abruzzo (centrale idroelettrica di S. Angelo) e che nessuno di essi appartiene a un *cluster*, l'estensione geografica il mercato dei servizi di dispacciamento può essere circoscritta in prima approssimazione alla zona Centro-Sud.

La vendita al dettaglio

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di energia elettrica, tutti i clienti sono idonei dal 1° luglio 2007. Il legislatore italiano ha previsto che i clienti che non hanno esercitato la propria facoltà di scegliere un fornitore sul c.d. "mercato libero" oppure che ne siano momentaneamente sprovvisti siano assegnati al servizio di salvaguardia – se imprese con fatturato superiore ai 10 milioni di euro e con almeno 50 dipendenti – oppure al servizio di maggior tutela. Il prezzo dell'energia elettrica del servizio di salvaguardia è stabilito attraverso una gara, mentre quello del servizio di maggior tutela è stabilito dal regolatore.

Considerato che (i) non vi sono vincoli di sorta al passaggio dal servizio di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero e viceversa, (ii) che le condizioni di fornitura del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia sono oggettivamente in concorrenza con le offerte del "mercato libero" e (iii) che la reputazione dell'esercente la maggior tutela a livello locale facilita il passaggio al mercato libero con un fornitore appartenente allo stesso gruppo societario e con lo stesso marchio, non appare allo stato opportuno individuare un mercato distinto per i clienti che non hanno esercitato la loro idoneità⁵.

Secondo costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, possono essere distinti separati mercati del prodotto per la vendita di energia elettrica a categorie diverse di clienti finali, in particolare tra vendita ai clienti domestici e non domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione, media tensione, alta tensione)⁶.

A causa della prevalenza tra i clienti domestici della fornitura in regime di maggior tutela effettuata dalla società di vendita facente parte dello stesso gruppo societario del distributore di

⁴ Cfr. il provv. n. 21648 del 6 ottobre 2010 con cui è stata avviata l'istruttoria I736 - *Repower Italia - Prezzo dispacciamento energia elettrica Centro Sud*, in Boll. n. 39/10.

⁵ Cfr. provv. n. 9268 del 28 febbraio 2001, C4438 - *ENEL - France Telecom / New WIND*, in Boll. n. 8/01, provv. 12634 del 27 novembre 2003, A333 - *ENEL Trade / Clienti idonei*, in Boll. n. 48/03, nonché i provvedimenti dell'8 settembre 2010, di chiusura dei casi A411 - *Sorgenja/A2A*, A411a - *Sorgenja / ACEA*, A411b - *Sorgenja / Italgas*, A411d - *Sorgenja / Iride*, in Boll. n. 35/10, e provv. del 21 ottobre 2010, di chiusura del caso A411c - *Sorgenja / HERA*, in Boll. n. 41/10. Si vedano anche i casi comunitari M3440 - *Eni - GDP - EDP*, §64, e M4841 - *ENEL/EMS*, decisione del 20 dicembre 2007.

⁶ Cfr. M3440 cit. e il caso M1480 - *GdF/Suez*, deciso il 14 novembre 2006, §§688-692.

elettricità⁷ - che riflette i significativi costi percepiti di ricerca e di cambiamento del fornitore di questa categoria di consumatori - la dimensione geografica del mercato della vendita ai clienti finali domestici può essere ritenuta locale e coincidente con l'estensione della concessione del distributore collegato.

I mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici rilevanti per la valutazione della presente operazione risultano quindi quelli (i) del territorio di Roma e di alcuni comuni limitrofi, ricompresi nella concessione di ACEA Distribuzione e (ii) del territorio del comune di Terni.

Per quanto riguarda il mercato della vendita al dettaglio ai clienti non domestici connessi in bassa tensione, nei precedenti dell'Autorità è stata identificata una dimensione geografica di carattere locale⁸. Ai fini della presente valutazione, non appare necessario identificare esattamente la dimensione geografica di tale mercato rilevante.

AceaElectrabel Elettricità è attiva prevalentemente nella provincia di Roma – dove opera con il proprio marchio -, nonché in Umbria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Basilicata e Puglia.

Per quanto riguarda infine la vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti connessi in alta e media tensione, è possibile ipotizzare una estensione geografica più ampia, estendibile fino all'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di gas naturale a clienti non termoelettrici, in ragione delle differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall'offerta, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione (i) alla vendita di gas ai clienti finali di medio grandi dimensioni (principalmente imprese dell'industria e del commercio di dimensioni medio grandi), con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno; e (ii) alla vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione (principalmente clienti residenziali e piccole imprese dell'industria e del commercio), con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno.

Quanto alla dimensione geografica di tali mercati, in ragione della scala di attività delle imprese operanti nella vendita di gas ai clienti finali di dimensione medio grande, nonché delle dinamiche competitive osservate dal lato dell'offerta, si ritiene che il mercato della vendita al dettaglio di gas ai clienti medio-grandi abbia estensione nazionale.

Per quanto riguarda il mercato della vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, dati i bassissimi tassi di *switching* verso società di vendita concorrenti con quella collegata al distributore locale, l'estensione geografica può essere considerata locale e coincidente, in prima approssimazione, con il mercato nel quale opera il distributore locale.

ACEA Electrabel Elettricità è presente indirettamente in questi mercati attraverso Umbria Energy. Con particolare riferimento ai piccoli clienti, si può ritenere che in prima approssimazione l'estensione del mercato rilevante coincida con l'ambito di Terni.

Posizione delle Parti nei mercati rilevanti

Gli *assets* di generazione di cui ACEA acquisterà il controllo esclusivo rappresentano meno dell'1% della capacità disponibile nella macrozona Sud e hanno coperto circa l'1% delle vendite

⁷ Secondo i dati pubblicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas sul proprio sito, al 30 settembre 2010 solo il 4,4% dei clienti domestici era passato al mercato libero con un venditore non collegato al distributore. Un ulteriore 9,4% era passato al mercato libero con una società collegata al distributore, mentre il rimanente 87% (che include anche i rientri nel servizio di maggior tutela dal mercato libero) era servito in maggior tutela.

⁸ Cfr. i provvedimenti di chiusura dei casi A411-A411d, cit..

su MGP in tale macrozona. Quasi tutti gli impianti idroelettrici sono offerti in Borsa dal GSE, mentre nessuno degli impianti termoelettrici ha mai fissato il prezzo su MGP.

Per quanto riguarda il mercato dei servizi di dispacciamento, solo gli impianti termoelettrici e la centrale di S. Angelo partecipano a MSD. La capacità di tali *assets* rappresenta il 2,3% della capacità abilitata al mercato dei servizi di dispacciamento presente nella zona Centro-Sud.

Nel corso del 2009 essi hanno fornito meno dell'1% dell'energia acquistata a salire da Terna nella zona Centro-Sud.

Nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in alta e media tensione, Acea Electrabel Elettricità detiene quote del tutto marginali.

Nel mercato della vendita al dettaglio ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione, ACEA Electrabel Elettricità detiene una quota di oltre 2/3 nell'area di Roma e dei comuni limitrofi serviti da ACEA Distribuzione, ed una quota significativamente inferiore nella provincia di Roma, dove ENEL Energia detiene una quota di mercato comparabile a quella di ACEA Electrabel Elettricità.

Nelle altre regioni servite, si stima⁹ che ACEA Electrabel Elettricità detenga, direttamente o indirettamente, quote inferiori al 15%.

Nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici nell'area di Roma e dei comuni limitrofi serviti da ACEA Distribuzione, ACEA Electrabel Elettricità opera come esercente la maggior tutela e detiene quindi una posizione quasi monopolistica.

Nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici del comune di Terni, Umbria Energy è anche esercente la maggior tutela e quindi detiene una posizione quasi monopolistica.

Per quanto riguarda i mercati della vendita al dettaglio di gas, ACEA Electrabel Elettricità detiene, direttamente o tramite Umbria Energy, quote di mercato marginali.

Effetti dell'operazione

ACEA attualmente opera nei mercati rilevanti individuati solo attraverso la *joint venture* con GDF – Suez.

A seguito dell'operazione comunicata, ACEA acquisirà il controllo esclusivo, attraverso Acea Electrabel e AceaElectrabel Elettricità, di tutte le attività della joint venture operanti nella vendita al dettaglio di elettricità e gas, di cui prima deteneva il controllo congiunto. AceaElectrabel Elettricità opererà ora in diretta concorrenza con Italcogim Energia, società di vendita al dettaglio del gruppo GDF-SUEZ.

Il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di tali attività, pur permettendo ad ACEA di consolidare la posizione detenuta nei mercati della vendita di energia elettrica e gas al dettaglio, non appare suscettibile di ridurre il grado di concorrenza esistente in tali mercati.

Pertanto, la dissoluzione della joint venture permetterà a GDF SUEZ di operare in tali mercati come concorrente effettivo di ACEA.

A seguito dell'operazione comunicata, inoltre, ACEA acquisirà il controllo esclusivo, attraverso la nuova società ACEA GENCO, di alcuni impianti di generazione elettrica, dei quali prima deteneva il controllo congiunto. Tali impianti rappresentano una parte minoritaria delle attività di generazione controllate congiuntamente attraverso la joint venture ora dissolta con GDF SUEZ.

Per tale motivo, considerato anche che ACEA GENCO opererà tali impianti in concorrenza con quelli del gruppo GDF SUEZ, si ritiene che il passaggio dal controllo congiunto al controllo

⁹ Fonte: Databank, SME Business Panel "Energia 2009", rilevazione di agosto 2010.

esclusivo di tali attività non sia suscettibile di ridurre il grado di concorrenza esistente sui mercati rilevanti per la valutazione dell'operazione in esame.

RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C10895 - IREN ACQUA GAS/LABORATORI IRIDE ACQUA GAS*Provvedimento n. 22042*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Iren Acqua Gas S.p.A., pervenuta in data 22 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Iren Acqua Gas S.p.A. (di seguito, IAG) è la società del gruppo Iren attiva nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica, nella distribuzione e commercializzazione di gas naturale, nella gestione di servizi idrici integrati, nonché nella fornitura di servizi destinati a pubbliche amministrazioni (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti termici ed elettrici, *global service*).

Il capitale sociale di IAG è detenuto interamente da Iren S.p.A. (di seguito, Iren), *holding* dell'omonimo gruppo attivo principalmente nei settori dell'energia e dei servizi pubblici locali. Iren è a sua volta controllata congiuntamente dal Comune di Genova e dal Comune di Torino, per il tramite della società Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l..

Nel 2009 il fatturato del gruppo Iren è stato pari a 2,195 miliardi di euro, realizzati interamente in Italia.

Laboratori Iride Acqua Gas S.r.l. (di seguito, LIAG) è una società attiva nella fornitura di analisi ambientali, prevalentemente a favore dei propri soci.

LIAG è attualmente già soggetta al controllo esclusivo di IAG, che detiene in proprio circa una quota del 73% del capitale sociale¹. La restante parte del capitale sociale è detenuta da Asmt S.p.A. con una quota pari a circa il 7%, da Acos S.p.A.², Gestione Acqua S.p.A. e Amat S.p.A.³,

¹ Per quanto di interesse nel presente provvedimento, l'evoluzione del controllo di IAG su LIAG può essere descritta nei termini che seguono. In data 28 maggio 2007, IAG ha incrementato la propria partecipazione in Idrocons (oggi LIAG) dal 27% al 55%, arrivando così a detenere il controllo esclusivo dell'impresa. Non essendo stata comunicata secondo quanto previsto a norma di legge, l'operazione è stata valutata dall'Autorità soltanto con il provv. n. 19688 del 26 marzo 2009, caso C9693 *Iride Acqua Gas/Idrocons*, in Boll. n. 12/2009. Il successivo incremento di quota dal 55% all'82%, realizzato mediante acquisizione di partecipazione dalla società Idroterra S.r.l., è stato esaminato dall'Autorità con il provv. n. 19877 del 14 maggio 2009, caso C10049 *Iride Acqua Gas/Laboratori Iride Acqua Gas*, in Boll. n. 19/2009. Successivamente la partecipazione di IAG in LIAG si è ridotta dall'82% al 73% a seguito dell'ingresso nella compagine sociale di LIAG di Amat S.p.A. (cfr. provv. n. 20339 del 23 settembre 2009, caso C10262 *Laboratori Iride Acqua Gas/Ramo di azienda di Amat*, in Boll. n. 38/2009).

² Le partecipazioni di Acos e Asmt furono acquisite da Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (AMGA) fusa per incorporazione in AEM Torino S.p.A. nel 2006 con contestuale cambio di denominazione in Iride S.p.A.. L'operazione di acquisto della partecipazione di Asmt fu comunicata all'Autorità (cfr. provv. n. 13542 del 26 agosto 2004, caso C6651 *Azienda Mediterranea Gas e Acqua/Asmt Servizi Industriali*, in Boll. n. 33-34-35/2004), mentre, secondo quanto precisato dalla parte comunicante, l'operazione di acquisto della partecipazione di Acos non fu comunicata all'Autorità in quanto il fatturato realizzato da AMGA era inferiore ai limiti cui era condizionato l'obbligo di comunicazione. Contestualmente alla fusione di AMGA in AEM Torino le partecipazioni di Acos e di Asmt furono conferite assieme al ramo di azienda idrico ad Iride Acqua Gas S.p.A. (ora Iren Acqua Gas S.p.A.); l'operazione è stata indicata all'Autorità nell'ambito della

per una quota pari a circa il 5%, da Amias S.p.A. per il 3% e da Amv S.p.A. per il 2%. Risultando alcune delle predette società già soggette al controllo esclusivo o congiunto da parte del Gruppo Iren, questi controlla direttamente e indirettamente, attraverso sue controllate, oltre il 90% del capitale sociale di LIAG.

Nel 2009 il fatturato di LIAG è stato pari a 3,3 milioni di euro, realizzati interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'aumento della partecipazione diretta di IAG nel capitale sociale di LIAG dall'attuale 73% all'86%, con contestuale e proporzionale aumento anche della quota di partecipazione globale del Gruppo Iren, derivante dalla somma tra la partecipazione diretta di IAG e la partecipazione attraverso altre società controllate.

L'aumento di partecipazione di IAG in LIAG avverrà attraverso un aumento del capitale sociale di LIAG riservato a IAG, conseguente al conferimento in LIAG del ramo di azienda "laboratorio STA - Analisi ambientali", attualmente di proprietà di IAG. Il ramo di azienda in questione è costituito da tre sedi operative nel comune di Genova.

Trattandosi della sottoscrizione di un aumento di capitale riservata ad un unico soggetto, a fronte di un aumento della quota sottoposta al controllo diretto di IAG corrisponderà una contestuale e proporzionale diminuzione delle quote degli altri azionisti presenti nel capitale sociale.

Con il conferimento verrà meno il contratto di affitto di azienda relativo al medesimo laboratorio attualmente in essere tra IAG e LIAG, già valutato dall'Autorità nel maggio del 2009⁴.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste in un mero ed ulteriore aumento della partecipazione di IAG nel capitale sociale di LIAG, già controllata da IAG in via esclusiva nei termini innanzi descritti. L'aumento della partecipazione di IAG nel capitale sociale di LIAG e, di conseguenza, il rafforzamento del controllo esclusivo, configura, pertanto, un'operazione infragruppo e di mera ristrutturazione societaria interna.

L'operazione, in quanto non comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non costituisce una concentrazione;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

comunicazione dell'operazione *AMGA/AEM Torino*, cfr. provv. n. 15520 del 24 maggio 2006, caso C7703 *AMGA/AEM Torino*, in Boll. n. 21/2006.

³ Cfr. provv. n. 20339 del 23 settembre 2009, caso C10262 *Laboratori Iride Acqua Gas/Ramo di azienda di Amat*, cit.

⁴ Cfr. provv. n. 19877 del 14 maggio 2009, caso C10049 *Iride Acqua Gas/Laboratori Iride Acqua Gas*, in Boll. n. 19/2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C10901 - BRICOMAN ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI MI.NO.TER.

Provvedimento n. 22043

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società BRICOMAN ITALIA S.r.l., pervenuta in data 27 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

BRICOMAN ITALIA S.r.l. (di seguito, BM) è controllata indirettamente da Groupe Adeo S.A., società a capo di un omonimo gruppo di imprese (di seguito, GRUPPO ADEO) attive, a livello mondiale, nel settore della vendita al dettaglio di prodotti per il *bricolage* e il fai-da-te, c.d. "DIY" (*Do-It-Yourself*).

In Italia, il GRUPPO ADEO opera nel settore del "DIY" attraverso la Società Italiana Bricolage S.p.A. (SIB) e le sue controllate Leroy Merlin Italia S.r.l., Bricocenter Italia S.r.l. e la stessa BM.

Il fatturato conseguito nel 2009 dal GRUPPO ADEO ammonta, complessivamente, a circa 9,4 miliardi di euro, di cui [8-9]¹ miliardi di euro realizzati nell'Unione europea e [1-2] miliardi di euro realizzati in Italia.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda di proprietà della società MI.NO.TER. S.p.A. (di seguito, "ramo d'azienda"), consistente in un esercizio commerciale, attualmente inattivo, destinato alla vendita di prodotti non alimentari, localizzato nell'area commerciale integrata di Misterbianco (CT). Esso è comprensivo di un immobile, di un'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari su una superficie di 5.175 m2, dell'avviamento commerciale, nonché di altri beni necessari allo svolgimento dell'attività aziendale di vendita di prodotti non alimentari.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del suddetto ramo d'azienda tramite conclusione di un contratto di affitto, avente durata di ventisette anni, salvo il previsto diritto di recesso alla scadenza del settimo anno.

La realizzazione dell'operazione consente a BM di aprire un nuovo punto vendita in Misterbianco (CT), dotandolo della propria insegna, con superficie di vendita di circa 5.175 m2.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione al dettaglio di prodotti di *bricolage*, c.d. "DIY", ove opera la società acquirente e nel quale opererà anche tramite il punto vendita oggetto di acquisizione.

Tale settore comprende diverse categorie merceologiche (hobbistica, ferramenta, illuminotecnica, giardinaggio, ecc.) e diverse tipologie di punti vendita. In particolare, sono presenti nel settore sia esercizi commerciali di piccole dimensioni, generalmente specializzati per categoria (ferramenta, negozi di elettricità e simili) che grandi superfici di vendita; queste ultime, a loro volta, possono essere specializzate nella vendita di una sola categoria merceologica, ovvero essere dedicate alla vendita dell'intera gamma di prodotti di *bricolage* (il c.d. segmento del "GSB"); infine, vanno incluse nel settore anche le superfici di vendita rappresentate dai reparti specializzati collocati all'interno dei punti vendita della Grande Distribuzione Alimentare (il c.d. segmento "GDA"), sia di piccole che di grandi dimensioni.

Il ramo d'azienda opererà nel segmento convenzionalmente denominato "GSB", costituito dalle grandi superfici specializzate nella vendita di articoli di *bricolage*.

Secondo l'orientamento recentemente assunto dall'Autorità,² il mercato rilevante della tipologia di punto vendita "GSB" comprende, quanto meno, l'insieme dei canali distributivi caratterizzati da superficie superiore ai 400 m² ("GSB" + "GSA" + specializzati, comprensivi di mercatoni ed Ikea), essendo invece stata lasciata aperta la possibilità di includere o meno nel mercato il canale tradizionale (che pure costituisce un riferimento significativo per le politiche di prezzo degli altri segmenti).

Anche ai fini della presente valutazione, non appare necessario addivenire ad una conclusione definitiva circa l'appartenenza o meno del canale distributivo tradizionale al mercato rilevante della distribuzione al dettaglio di prodotti di *bricolage* c.d. "DIY".

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, l'attività di vendita dei prodotti citati ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. In analogia con i mercati della distribuzione moderna di

² Cfr. casi C10562 – "Bricoman Italia/ Ramo di Azienda di Borghi Pneumatici-Ramo di Azienda di Dimensione Casa-Ramo di Azienda di New Levi", provv. n. 21121 del 13 maggio 2010; C9738 – "Groupe Adeo/Castorama Italia", provv. n. 19481 del 29 gennaio 2009, in Boll. n. 6/09.

prodotti alimentari, l'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, tenuto conto dell'attività che verrà esercitata dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione, il mercato geografico interessato è quello del "DIY" ("GSB" + "GSA" + specializzati) della provincia di Catania.

Effetti dell'operazione

Nel mercato del "DIY" della provincia di Catania, secondo le informazioni fornite dalle parti, il GRUPPO ADEO detiene una quota stimabile in circa il [15-20%].

Con la realizzazione dell'operazione, il GRUPPO ADEO acquista un ramo d'azienda attualmente inattivo.

Gli effetti determinati dalla conclusione dell'operazione possono essere stimati formulando un'ipotesi sul futuro andamento delle vendite dell'esercizio commerciale oggetto di nuova apertura. In particolare, si può ipotizzare che il nuovo punto vendita consenta al GRUPPO ADEO di realizzare un fatturato per metro quadrato equivalente al fatturato medio realizzato dal gruppo citato con i propri punti vendita già operanti nella provincia di Catania.

Seguendo il procedimento illustrato - in particolare moltiplicando il fatturato medio per metro quadrato per la superficie del futuro punto vendita, pari a circa 5.175 m², e rapportandolo al valore complessivo di mercato - la quota di mercato aggiuntiva che il GRUPPO ADEO acquisirebbe in seguito all'operazione in esame può essere stimata in circa il [5-10%]. La quota complessivamente detenuta dal gruppo acquirente, pertanto, raggiungerebbe circa il [25-30%].

Nel medesimo mercato sono presenti altri importanti e qualificati concorrenti, quali PUNTO LEGNO, BRICOFER, BRICO OK, titolari di quote di mercato comprese tra l'1% e il 5%.

Per quanto precede, l'operazione comunicata non appare idonea ad alterare le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

**C10903 - CEVA LOGISTICS ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI HUSQVARNA
MOTORCYCLES (MAGAZZINO CASSINETTA)**

Provvedimento n. 22044

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CEVA Logistics Italia S.r.l., pervenuta in data 28 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

CEVA Logistics Italia S.r.l. (di seguito, CLI), è una società a responsabilità limitata di diritto italiano attiva nel settore della logistica, interamente controllata da CEVA Logistics Holding Italy S.p.A. (di seguito, CEVA Italia).

CLI e CEVA Italia fanno parte del gruppo multinazionale CEVA Logistics (di seguito, CEVA), con sede nel Regno Unito, leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la gestione logistica della *supply chain* a livello nazionale, regionale o su scala globale

Nel 2009 CEVA Italia ha realizzato un fatturato a livello nazionale pari a circa 955 milioni di euro.

Oggetto dell'acquisizione è l'affitto di un ramo d'azienda denominato "Magazzino Cassinetta" di Husqvarna Motorcycles S.r.l. Il contratto di affitto ha durata biennale e si rinnoverà tacitamente per successivi periodi di due anni.

Il ramo d'azienda interessato dall'operazione è attivo nella movimentazione logistica di parti meccaniche di motoveicoli e rappresenta una *business unit* autonoma e indipendente di Husqvarna Motorcycles S.r.l., facente parte del gruppo multinazionale BMW. L'attività del suddetto ramo d'azienda è esclusivamente concentrata in Italia.

Il ramo d'azienda oggetto dell'operazione è stato individuato nell'ambito della presente operazione; pertanto, per esso non è disponibile alcun fatturato.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione a titolo di affitto, da parte di CLI, del ramo d'azienda sopra indicato.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale,

realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dall'operazione comunicata è quello della logistica, in cui risultano attivi sia il gruppo acquirente che il ramo d'azienda acquisito. La logistica consiste nel complesso dei servizi resi ad imprese che svolgono attività commerciale o industriale, volti alla gestione del flusso di merci, del magazzino, del rifornimento, della custodia e della distribuzione di parti, componenti e beni.

I servizi in questione si riferiscono sia alle fasi iniziali, intermedie o terminali del ciclo produttivo (c.d. logistica *inbound*) sia alla successiva fase della distribuzione¹ (c.d. logistica *outbound*).

Il mercato comprende, altresì, un'ampia gamma di servizi legati alla gestione del magazzino, quali, per esempio, le attività di imballaggio e il controllo qualità.

Caratteristica del mercato in questione è quella di considerare la molteplicità dei servizi richiesti dal cliente come un prodotto unitario, che integra tra di loro le attività di programmazione, sviluppo e controllo del flusso di movimentazione dei beni.

Il mercato geografico

Coerentemente con l'orientamento comunitario e nazionale, da un punto di vista geografico il mercato rilevante è di dimensione nazionale dal momento che la domanda proviene prevalentemente da operatori italiani, che si rivolgono in larga misura a imprese operanti sul territorio nazionale, e i servizi riguardano soprattutto la movimentazione di merci sul territorio nazionale.

Effetti dell'operazione

Nel mercato rilevante, secondo i dati stimati dalle parti, CLI detiene una quota pari a circa il 5%, che sarà incrementata in misura del tutto marginale, cioè pari allo 0,07%, per effetto della concentrazione.

Per quanto precede, in considerazione della contenuta quota di mercato che verrà a detenere l'impresa dopo l'operazione di concentrazione, dell'assoluta marginalità del suo incremento e della presenza nel medesimo mercato di diversi altri operatori di rilievo, quali tra gli altri il Gruppo SAIMA Avandero, Geodis Logistics, Number 1 Logistics e Dhl, l'operazione non risulta in grado di modificare in maniera sostanziale l'assetto concorrenziale del mercato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

¹ Cfr. C9704, *CEVA Logistics Italia/Transitalia*, del 30 ottobre 2008; C8573, *CEVA Logistics Italia/Ramo d'azienda di NGR Italia*, del 21 giugno 2007; M.2831, *Dvs/Tnt Logistics* del 27 giugno 2002, Caso M.2722, *Autologic/Tnt/Wallenius Wilhelmsen/Cat Jv* del 25 febbraio 2002.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C10904 - TAMI/TERMINAL TRAGHETTI PASSEGGERI*Provvedimento n. 22045*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Unicredit S.p.A., pervenuta in data 28 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Unicredit S.p.A. è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (di seguito anche Unicredit), riorganizzato a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredito Italiano S.p.A. In Italia, il gruppo Unicredit è attivo nell'offerta di servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

Il fatturato consolidato mondiale realizzato da Unicredit nel 2009 è stato pari a oltre 370 miliardi di euro.

Terminal Traghetti Passeggeri (di seguito, TTP) è una società costituita nel 2007, il cui capitale sociale è interamente detenuto dall'Autorità Portuale di Trieste.

TTP è sorta con la finalità di organizzare i servizi generali dell'autorità portuale, quali la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri.

In particolare, l'attività di TTP consiste nella gestione del terminal crociere/traghetti, attraverso la concessione esclusiva, di durata venticinquennale a partire dal 2008, del Terminal Crociere (Molo Bersaglieri), del Terminal Passeggeri (Molo IV), del Terminal Traghetti (Ormezzano 57 in Porto nuovo e Ormezzano 22 in Porto vecchio). La società ha inoltre in concessione esclusiva parte delle Rive, il principale *waterfront* di Trieste.

TTP svolge, altresì, attività di gestione dei parcheggi in area demaniale, nonché di gestione del Centro Congressi della Stazione Marittima.

Il fatturato consolidato realizzato da TTP in Italia nel 2009 è stato pari a circa 2,8 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Unicredit del controllo esclusivo di TTP, attraverso la società veicolo TAMI S.r.l., società della quale Unicredit detiene il controllo esclusivo.

In particolare, l'operazione concerne l'acquisizione del 60% del capitale sociale di TTP, messo a gara dall'Autorità Portuale di Trieste nel luglio del 2010. In data 11 novembre 2010 la gara è stata aggiudicata ad un RTI costituito tra le società Unicredit, Generali, Costa Crociere, Reguardia e Giuliana Bunkeraggi, di cui Unicredit è la società mandataria.

L'azionariato della società TAMI risulta così suddiviso: 31% Unicredit S.p.A.; 29% Costa Crociere S.p.A.; 15% Reguardia S.r.l.; 15% Giuliana Bunkeraggi S.p.A.; 10% Generali S.p.A..

L'amministrazione di TAMI è affidata ad un CdA composto da 9 membri, di cui 5 nominati da Unicredit e gli altri 4 rispettivamente da Costa Crociere, Generali, Giuliana Bunkeraggi e Reguardia. Le delibere del CdA sono assunte a maggioranza semplice con il voto valido di cinque membri.

Ad Unicredit è inoltre riconosciuto il diritto di designare i 3 consiglieri del CdA di TTP in carico a TAMI, sui quali gli altri soci possono esprimere un mero gradimento che non è configurabile come un diritto di veto.

In ragione della clausola prevista dal paragrafo 2.4 del Disciplinare di gara, bandito dall'Autorità Portuale di Trieste, relativa al possesso del controllo esclusivo della Newco in capo al mandatario del RTI, Costa Crociere ha rinunciato, nel contratto di costituzione di TAMI, a qualsiasi diritto di veto che avrebbe potuto richiedere in forza della quota societaria detenuta, che le avrebbe conferito il controllo congiunto con Unicredit sulla società TAMI.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

L'operazione notificata, in ragione dell'attività svolta da TTP, interessa i seguenti mercati: gestione del Terminal passeggeri, gestione del centro congressi e gestione di parcheggi.

a) Gestione del Terminal Passeggeri

Il mercato della gestione del Terminal Passeggeri comprende la movimentazione dei passeggeri ovvero la fornitura di servizi di sbarco ed imbarco passeggeri utilizzando attrezzature site sulle banchine portuali. Il servizio è svolto nei confronti di due tipologie di traffico: crociere e traghetti. La dimensione geografica di tale mercato è determinata dalle scelte delle imprese di navigazione che utilizzano il Porto di Trieste come partenza o destinazione dei collegamenti offerti, che è funzione della capacità di attrazione del Porto in questione rispetto ad altri contigui. Tale capacità di attrazione non è tuttavia determinabile a priori. Si osserva comunque che, nel caso di specie, in ragione dell'assenza di effetti di sovrapposizione tra le Parti, non appare necessario determinare puntualmente l'esatta dimensione geografica del mercato in esame.

b) Gestione del Centro Congressi

In merito alla gestione del centro congressi, il mercato rilevante è rappresentato dallo sfruttamento del Molo IV e della Stazione Marittima ai fini dell'organizzazione di congressi, fiere, eventi culturali, ludici e di intrattenimento. La dimensione geografica di tale mercato appare, *prima facie*, locale. Anche in questo caso, in ragione dell'assenza di effetti specifici sull'assetto concorrenziale

del mercato a seguito del completamento dell'operazione comunicata, non appare in questa sede necessario approfondire ulteriormente l'analisi della dimensione geografica dello stesso.

c) Gestione dei Parcheggi

Per quanto concerne la gestione dei parcheggi, TTP è concessionaria in via esclusiva della gestione di circa 1.100 posti auto nel Porto di Trieste, situati sulle Rive, sul Molo IV e sull'Ormezzio 57. La dimensione geografica del mercato, che secondo le Parti è limitata all'area del Porto di Trieste, è indubbiamente locale e può essere al più estesa all'intera città di Trieste.

Si evidenzia che per tutti i mercati interessati dalla presente operazione, l'accesso agli stessi è condizionato dalla disponibilità delle aree per svolgere il servizio.

Gli effetti dell'operazione

Su nessuno dei mercati sui quali opera la società acquisenda TTP, è attiva la società acquirente Unicredit. Pertanto, l'operazione dà luogo alla sostituzione di un operatore con un altro, ed è quindi insuscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali sui singoli mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

C10905 - SUMITOMO CHEMICAL CO./ISAGRO ITALIA

Provvedimento n. 22046

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Sumitomo Chemical Co. Ltd., pervenuta in data 28 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Sumitomo Chemical Co. Ltd. (di seguito, Sumitomo) è una società di diritto giapponese attiva nel settore della chimica ed, in particolare, nei seguenti ambiti: (i) chimica di base, (ii) petrolchimica e plastica, (iii) chimica fine, (iv) chimica collegata all'IT, (v) agrochimica (prodotti fitofarmaci) e (vi) prodotti farmaceutici.

Sumitomo è quotata nella borsa di Tokio.

Nel 2009¹ il Gruppo Sumitomo Chemical Co. Ltd. ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 13,9 miliardi di euro, di cui circa [472-700]² milioni di euro per vendite in Europa e circa [1-10] milioni di euro per vendite in Italia.

Isagro Italia S.r.l. (di seguito, Isagro Italia) è una società costituita nel 2002 come *joint-venture* tra Sumitomo ed Isagro S.p.A. ed attiva nella distribuzione, in Italia, dei fitofarmaci (*agrochemical products*) prodotti da Sumitomo, Isagro S.p.A. ed imprese terze.

Il capitale sociale di Isagro Italia è detenuto da Sumitomo Chemical Co. Inc., società controllata da Sumitomo, nella misura del 50% e da Isagro S.p.A. nella misura del 50%.

Nel 2009 Isagro Italia ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa [47-100] milioni di euro, interamente realizzato in Europa, di cui circa [47-100] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Sumitomo del 50% del capitale sociale di Isagro Italia detenuto da Isagro S.p.A..

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

¹ L'esercizio è chiuso al 31 marzo 2009

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

La presente operazione riguarda il mercato della distribuzione di fitofarmaci, ossia di prodotti tra loro estremamente differenti per composizione chimica ed effetto terapeutico. Tali prodotti, in base all'azione biologica dei principi attivi in essi contenuti ed all'effetto terapeutico conseguito, possono suddividersi nelle seguenti categorie: (i) erbicidi, (ii) fungicidi, (iii) insetticidi³.

Il settore si caratterizza normalmente per l'integrazione tra l'attività di ricerca e produzione e quella di distribuzione, in quanto la quasi totalità delle imprese dispone di una propria rete di distribuzione perfettamente integrata con la fase produttiva. Tuttavia, ad eccezione dei distributori dei grandi produttori di fitofarmaci che possono commercializzare un'intera gamma di prodotti, esistono numerosi distributori che operano anche, ed in misura non marginale, per conto terzi.

La domanda di fitofarmaci è rappresentata essenzialmente da dettaglianti, consorzi agrari e cooperative che tenderanno ad acquistare una gamma di prodotti volta a coprire le diverse esigenze degli utenti finali (i coltivatori), che selezionano il fitofarmaco in funzione della tipologia di agente patogeno da trattare e della specifica patologia di ciascuna pianta. Pertanto, si può ritenere che il mercato della distribuzione di fitofarmaci costituisca un unico mercato, nel cui ambito la distribuzione di ciascuna tipologia di fitofarmaco può costituire un segmento distinto⁴.

Il mercato geografico

In considerazione di condizioni di offerta omogenee a livello nazionale, della presenza di strutture commerciali organizzate a livello nazionale, nonché dell'influenza sulla domanda delle condizioni climatico-ambientali specifiche di ciascun Paese, si può ritenere che il mercato della distribuzione di fitofarmaci abbia dimensione nazionale⁵.

Effetti dell'operazione

Nel mercato nazionale della distribuzione di fitofarmaci, Isagro Italia detiene una quota pari al [5-10%] circa, mentre Sumitomo è attiva solo attraverso Isagro Italia.

In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali Syngenta, Bayer CS, Dow Agrosiences e BASF.

Si rileva che l'operazione in esame si sostanzia nel passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo da parte di Sumitomo su Isagro Italia; essa quindi, pur determinando la modifica della struttura del controllo della società, non produce un impatto sulla struttura concorrenziale del mercato.

³ Cfr. provv. del 4 aprile 2002, n. 10611, (C5142) *SUMITOMO CHEMICAL/ISAGRO ITALIA*, in Boll. n. 14/02.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C10906 - SOCIÉTÉ GENERALE SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR*Provvedimento n. 22047*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011

SENTITO il relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Société Generale Securities Services S.p.A., pervenuta in data 28 dicembre 2010 e integrata in data 12 gennaio 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Société Generale Securities Services S.p.A. (di seguito anche SGSS) è una banca controllata da Société Générale S.A. (di seguito anche SocGen). SocGen, tramite le proprie controllate (il Gruppo SocGen), è attiva in tutto il mondo nella fornitura dell'intera gamma dei servizi bancari sia al dettaglio che alle imprese. Il *core business* del Gruppo SocGen è rappresentato principalmente dalle attività realizzate nei settori dei servizi bancari *retail* e servizi finanziari, della gestione patrimoniale, *Private Banking*, *Global Securities Services* e servizi *on-line* per i risparmiatori e del *Corporate e Investment Banking*.

Dal 2006 SocGen, attraverso la sua controllata SGSS, è attiva in Italia nel settore dei servizi finanziari e, più specificamente, nell'offerta integrata di *securities services* tra i quali rilevano le attività di banca depositaria, di banca corrispondente e di custodia e regolamento titoli, di calcolo di valore delle quote NAV dei fondi, di amministrazione dei fondi e di *back-office*.

Il fatturato mondiale realizzato nel 2009 dal Gruppo SocGen, è pari a circa [50-60]¹ miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro realizzati in Europa e [1-10] miliardi di euro realizzati in Italia.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda di Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. (di seguito anche Allianz) composto dai dipendenti necessari allo svolgimento dell'attività di banca depositaria con particolare riferimento alla gestione contabile dei fondi comuni di investimento e fondi pensione, quali, ad esempio, il *Net Asset Value* (NAV), la predisposizione di rapporti periodici per i clienti istituzionali nonché della relazione semestrale e annuale dei fondi, l'attività di riconciliazione delle posizioni della clientela.

Allianz fa parte dell'omonimo gruppo finanziario e assicurativo attivo a livello internazionale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione ha operato nel solo mercato *captive* di Allianz. Non sussistono dati relativi al fatturato del Ramo d'azienda al riguardo. Quest'ultimo, da una stima effettuata dalla parte comunicante, si attesterà, nel 2011, presumibilmente attorno a [1-10] milioni di euro.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Soc.Gen. attraverso la sua controllata SGSS del controllo esclusivo del ramo d'azienda di Allianz sopra descritto.

A seguito dell'operazione, pertanto, SGSS si doterà di risorse caratterizzate da uno specifico *know-how* per poter servire il mercato dei servizi di banca depositaria e corrispondente, nel quale è già attiva dal 2006, e diverrà altresì banca depositaria per Allianz.

L'operazione di concentrazione è caratterizzata altresì dalla previsione di restrizioni accessorie, quali una clausola di non concorrenza di durata quinquennale, nonché un mandato in esclusiva, del pari di durata quinquennale, da parte di Allianz Global Investors Europe Holding GmbH e Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti S.p.A. in favore di SGSS, in ordine alla gestione dei flussi relativi ai fondi comuni di investimento e/o fondi pensione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisto del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1 della stessa legge, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

I patti di non concorrenza previsti possono costituire una restrizione accessoria all'operazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, solo a condizione che abbiano una durata limitata nel tempo, comunque non eccedente i due anni.² Nel caso di specie rileva, infatti, che l'acquirente sia già attivo nei mercati in cui opera il ramo d'azienda acquisito e possieda pertanto il relativo *know how*.

Gli obblighi di acquisto possono essere riconosciuti come direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari solo se mirano a garantire la continuità di approvvigionamento dell'una o dell'altra delle parti per i prodotti necessari allo svolgimento delle attività mantenute dal venditore o rilevate dall'acquirente³. Detti accordi sono giustificati nella misura in cui non eccedano un periodo di 5 anni e prevedano quantitativi fissi, corredati eventualmente da una clausola di variazione. Tuttavia gli obblighi che comportano quantitativi illimitati o l'esclusiva o che conferiscono uno *status* di fornitore o acquirente privilegiato non sono necessari alla realizzazione della concentrazione⁴. Le clausole di esclusiva in favore di SGSS previste dalla presente operazione non possono, quindi, considerarsi restrizioni accessorie all'operazione e non costituiscono, pertanto, oggetto della presente valutazione.

² Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C56/03), cit. punti 32 e ss.

⁴ *Ibidem*, punto 34.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Attraverso l'operazione in esame Allianz realizza il processo di esternalizzazione dei servizi di banca depositaria cedendo il ramo d'azienda relativo a SGSS la quale, a sua volta, potenzia la propria attività nel settore interessato dove è già presente dal 2006.

L'operazione in esame interessa il mercato dei servizi di banca depositaria e connessi. La banca depositaria è l'ente cui, in base alla normativa vigente (art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58/98), deve essere affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento. La banca depositaria svolge, quindi, servizi consistenti nella custodia e gestione amministrativa di quote di OICR e degli *asset* del fondo stesso, nonché altri servizi specifici per gli stessi OICR⁵.

Come già rilevato dall'Autorità, i servizi di banca depositaria si sovrappongono parzialmente con quelli prestati nell'ambito dell'attività di custodia e gestione amministrativa di strumenti finanziari (*custody*)⁶, tuttavia, in ragione sia delle specificità dei servizi offerti, che delle peculiarità della domanda, i servizi di banca depositaria e connessi possono individuare uno specifico mercato rilevante del prodotto.

Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato in esame, in linea con gli orientamenti comunitari, essa può essere circoscritta entro i confini nazionali, in ragione delle specificità normative dei singoli Stati⁷.

Sulla base dei dati forniti dalla parte, i partecipanti all'operazione detengono quote non particolarmente rilevanti nel mercato rilevante: SGSS detiene, infatti, una quota pari al [5-10%], mentre il Ramo d'azienda oggetto di acquisizione una quota stimata [*inferiore all'1%*].

In considerazione della posizione della parte acquirente, del marginale incremento connesso all'acquisizione del ramo d'azienda e della presenza sul mercato di numerosi e qualificati operatori di maggiori dimensioni, non si ritiene che l'operazione in esame possa sollevare problemi concorrenziali, determinando la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO altresì, che i patti di non concorrenza intercorsi tra le parti siano accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzano oltre il tempo indicato;

RITENUTO, infine, che gli obblighi di acquisto in esclusiva non rappresentino una restrizione accessoria alla presente operazione e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, le suddette pattuizioni;

⁵ Cfr. AGCM, C10404 – *RBC DEXIA INVESTOR SERVICE/UNIONE DI BANCHE ITALIANE*, Prov. n. 20686 del 13 gennaio 2010, in Boll. n. 2/10; C9353 – *INTESA SANPAOLO/MPS FINANCE BANCA MOBILIARE*, provv. n. 18451 del 4 giugno 2008, in Boll. n. 22/08.

⁶ Cfr., da ultimo, AGCM, C10600 – *BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI BANCA POPOLARE DI MILANO*, provv. n. 21289 del 23 giugno 2010, in Boll. n. 25/10.

⁷ Cfr. COMP/M. 3781 – *Credit Agricole/Caisse D'epargne/JV*, del 14 giugno 2005, AGCM, Prov. n. 18451 cit. e, con riferimento a ICBP, AGCM, C10558 – *ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE/CENTROSIM*, provv. n. 21089 del 6 maggio 2010, in Boll. n. 18/10.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C10907 - RESTART 1/INTICOM*Provvedimento n. 22048*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Restart S.r.l., pervenuta in data 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Restart 1 S.r.l. (di seguito, Restart) è una *holding* di partecipazioni che svolge, in via esclusiva, non nei confronti del pubblico, attività di natura finanziaria e, in particolare, svolge attività di: i) assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi e ii) concessione di finanziamenti e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

Restart è soggetta al controllo congiunto indiretto di cinque persone fisiche, tutte appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 2009 Restart ha realizzato un fatturato di circa 1 milione di euro.

Arca 90 S.r.l. (di seguito, Arca) è una *holding* di partecipazioni che svolge, in via esclusiva, non nei confronti del pubblico, attività di natura finanziaria e, in particolare, svolge attività di acquisto, a scopo di investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società o enti, di coordinamento tecnico-finanziario e di assistenza gestionale delle società o enti partecipanti.

Il capitale sociale di Arca è interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, da cinque persone fisiche, tutte appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 2009 Arca ha realizzato un fatturato di circa 1 milione di euro.

Inticom S.p.A. (di seguito, Inticom) è una società titolare del marchio "Yamamay" che svolge attività di progettazione e commercializzazione di abbigliamento intimo, moda mare, prodotti cosmetici e accessori. I prodotti a marchio sono distribuiti attraverso una catena di negozi monomarca al dettaglio ad insegna "Yamamay". Tale catena di negozi è gestita in larga prevalenza mediante accordi di affiliazione commerciale con operatori indipendenti. I prodotti citati sono progettati interamente dall'azienda e realizzati da fornitori terzi, localizzati in paesi esteri e venduti da Inticom tramite i negozi descritti.

Inticom è soggetta al controllo congiunto di Restart e di Arca.

Nel 2009 Inticom ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 112 milioni di euro di cui circa 103 milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame prevede in primo luogo l'acquisizione da parte di Restart, sulla base di un accordo quadro, dell'intero capitale sociale di Arca. A tal fine, Restart indicherà, ai sensi dell'art.1401 e ss. c.c., come soggetto che acquisirà l'intero capitale sociale di Arca, la società Pianoforte Holding S.r.l. (di seguito, Pianoforte). Pianoforte è una *holding* di nuova costituzione, il cui capitale sociale è detenuto per il 50%, direttamente ed indirettamente, da Restart, per il 43% da Lema Holding S.r.l. e per il 7% da Plus Holding S.r.l..

E' stato altresì, previsto un patto parasociale, stipulato fra Restart, Lema Holding S.r.l., Plus Holding S.r.l. e Pianoforte avente ad oggetto le regole di *governance* relative ad Inticom che avranno applicazione a far data dalla stipulazione dell'accordo quadro.

In base a tale patto, Restart avrà il diritto di designare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione di Inticom, tra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato. In relazione a qualsiasi materia di sua competenza, il Cda di Inticom sarà validamente costituito alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e non saranno in alcun modo delegabili una serie di materie attinenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In forza di tale patto, Restart eserciterà il controllo esclusivo di Inticom, anche se non deterrà la maggioranza del capitale sociale né di Pianoforte né di Inticom.

L'operazione determinerà, pertanto, il passaggio dal controllo congiunto di Inticom da parte di Restart e di Arca al controllo esclusivo di Inticom da parte delle *holding* di Restart ed, in ultima analisi, di Restart.

E', altresì, previsto a carico delle persone fisiche che controllano la società Arca un patto di non concorrenza in favore di Restart in base al quale le stesse si impegnano a non svolgere, per un periodo di due anni dalla data di esecuzione dell'accordo quadro, direttamente o indirettamente, attività di commercio al dettaglio dei prodotti di intimo, moda mare e cosmetici. Le stesse Parti hanno, poi, previsto un patto di non sollecitazione in forza del quale le persone fisiche che controllano la società Arca si impegnano per un periodo di due anni a non sollecitare o assumere o ingaggiare dipendenti o agenti di Inticom o delle società appartenenti allo stesso gruppo di Inticom e a non intraprendere relazioni commerciali o industriali con i fornitori di Inticom o delle società appartenenti allo stesso gruppo.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa acquisita è stato superiore a 47 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sopra descritti costituiscono restrizioni accessorie all'operazione in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore della società acquisita,

purché siano limitati alle attività svolte dalla società acquisita e all'ambito di geografico in cui la stessa attualmente opera¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati interessati dalla presente operazione sono quelli della progettazione e commercializzazione di abbigliamento e, in particolare, di intimo femminile, maschile e bambino, abbigliamento mare, abbigliamento sportivo e accessori, nonché di prodotti cosmetici, mercati nei quali è attiva Inticom.

Tali mercati, sebbene siano interessati da un elevato flusso di importazioni, hanno tutti una dimensione nazionale, in ragione dei gusti e delle abitudini dei consumatori nonché della struttura della distribuzione.

Ad ogni modo, la definizione dei mercati citati, sia per quanto riguarda l'ambito merceologico che geografico, può essere lasciata aperta, atteso che comunque l'operazione in esame non determinerà alcuna sovrapposizione di natura orizzontale fra le attività delle parti e sovrapposizioni di natura verticale di carattere del tutto marginale.

Si osserva, peraltro, che le persone fisiche che controllano Restart non controllano altre società attive nei medesimi mercati in cui opera il gruppo Inticom e che quest'ultimo detiene nel mercato della produzione di biancheria intima femminile una quota pari a circa il 4,5 %, mentre negli altri mercati citati è presente con quote largamente inferiori all'1%.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati sopra individuati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e non sollecitazione in precedenza descritte sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati e che l'Autorità si riserva di valutarle, laddove ne sussistano i presupposti, nella misura in cui si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

¹ Cfr. Comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione, 2005/ C56/03, pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005 C56.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C10908 - MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI/RAMI DI AZIENDA DI MONTI ASCENSORI*Provvedimento n. 22049*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A., pervenuta in data 30 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. (di seguito, Mia) è una società di diritto italiano appartenente al gruppo Manutencoop, attivo principalmente nell'ambito del *facility management*; in particolare, Mia svolge le attività del gruppo riferibili al settore degli ascensori (vendita e installazione, manutenzione e riparazione).

Il controllo di Mia è riconducibile, attraverso la società Manutencoop Facility Management S.p.A., alla capogruppo Manutencoop Società Cooperativa, a sua volta partecipata da un vasto numero di soci, nessuno dei quali in grado di esercitarne il controllo.

Il fatturato conseguito dal gruppo Manutencoop nell'esercizio 2009 è stato complessivamente pari a [1-2]¹ miliardi di euro, di cui [1-2] miliardi di euro e [10-47] milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, in Italia e nel resto dell'Unione europea.

Oggetto di acquisizione sono diversi rami d'azienda, dediti alla fornitura di servizi di manutenzione e riparazione di ascensori, di proprietà di Monti Ascensori S.p.A. (di seguito, Masc), società italiana attiva nel settore ascensoristico. Nello specifico, i rami d'azienda in questione, costituiti da contratti di manutenzione e altri *asset* specifici (contratti di lavoro, automezzi, magazzino, contratti di locazione di immobili), risultano operativi in: otto province del Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli); sette province della Lombardia (Milano, Pavia, Varese, Sondrio, Como, Lodi e Bergamo); sei province della Sicilia (Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa); quattro province delle Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino); due province dell'Umbria (Perugia e Terni); una provincia della Toscana (Firenze).

Masc è una società quotata alla borsa valori italiana il cui controllo è riconducibile ad una persona fisica che detiene, direttamente e attraverso una società (Jame Sa), il 40% circa del capitale. Gli altri maggiori azionisti, con circa il 5% di capitale ciascuno, sono la Società Cooperativa Consorzio Servizi Ascensori e una persona fisica (quest'ultima attraverso la società tedesca Vestner Aufzuge GmbH).

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel corso del 2010 i rami d'azienda oggetto di acquisizione hanno conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a [1-10] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Mia e quindi del gruppo Manutencoop, del controllo dei rami d'azienda di Masc descritti in precedenza attraverso l'acquisto degli stessi.

L'operazione risponde all'obiettivo del gruppo acquirente, già avviato con la stessa costituzione di Mia, di internalizzare le attività di manutenzione e riparazione di ascensori, nell'ottica del progressivo sviluppo dei servizi di *facility management*, nonché di sviluppare la propria presenza in tale mercato.

L'operazione prevede inoltre alcune clausole di non concorrenza e di non sollecitazione. In particolare, il venditore (nonché anche persone fisiche attuali *partner* finanziari di Masc nella gestione dei rami d'azienda interessati) si impegna, per un periodo di tre anni e relativamente agli impianti cui si riferiscono i contratti di manutenzione oggetto di cessione, a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività di manutenzione e riparazione in concorrenza con Mia, nonché a non sollecitare, direttamente o indirettamente, alcun dipendente ceduto alla stessa Mia.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie². In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a massimo due anni, essendo l'acquirente già attivo nei mercati rilevanti.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello degli impianti di trasporto orizzontale e verticale in genere (ascensori, montacarichi, scale mobili, tappeti mobili, *loading bridge* per l'imbarco sugli aerei, ecc.) in cui operano i rami d'azienda oggetto di acquisizione; si tratta di beni durevoli con una vita utile variabile tra i 20 e i 60 anni a

² Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

seconda dell'intensità del loro utilizzo e della collocazione (in edifici pubblici o privati). All'interno di tale settore è possibile distinguere tra (i) vendita e installazione³ di impianti (a loro volta suddivisibili in: ascensori idraulici, elettrici tradizionali, elettrici di tipo Mrl - senza locale macchina -, scale e tappeti mobili, altri) e (ii) manutenzione e riparazione degli stessi; difatti, sebbene sussistano evidenti elementi di continuità tra le due attività, numerosi fattori tendono a far ritenere distinti i relativi mercati⁴.

Dal lato della domanda, in particolare, i soggetti che richiedono i servizi in questione sono di regola diversi: per quel che riguarda la vendita e l'installazione di nuovi impianti, si tratta in prevalenza dell'impresa edile che ha in carico la costruzione (o la ristrutturazione) dello stabile interessato, mentre nel caso della manutenzione e riparazione di impianti esistenti la domanda origina dai proprietari degli immobili (pubblici e privati) o dagli amministratori di condominio. Nel dettaglio, l'intervento manutentivo - peraltro previsto per legge⁵ - può essere di tipo ordinario (in caso di revisione e sostituzione di piccole parti usurate o danneggiate, operazioni effettuate con regolarità al fine di garantire e preservare la sicurezza e la funzionalità degli impianti) straordinario (ammodernamento e adeguamento degli impianti alle nuove normative fino, eventualmente, alla loro integrale sostituzione).

Anche dal lato dell'offerta esistono sensibili differenze. Il mercato della vendita e installazione è caratterizzato dalla presenza preponderante di multinazionali generalmente integrate verticalmente (lungo una filiera costituita dalle fasi di: produzione di componenti e pezzi di ricambio e loro assemblaggio; vendita e installazione di nuovi impianti; manutenzione e riparazione di impianti esistenti), mentre le altre imprese che non possiedono stabilimenti produttivi possono, in alternativa all'acquisto del prodotto finito, assemblare esse stesse parti e componenti reperibili sul mercato (funi, cabine, guide, pistoni, ecc).

Le stesse imprese produttrici verticalmente integrate (Utc-Otis, Kone, Schindler, ThyssenKrupp), tuttavia, realizzano nei propri stabilimenti soltanto una parte dei componenti necessari; i rimanenti, e in particolare quelli di uso comune per i quali risulterebbe troppo oneroso installare una specifica linea di produzione, vengono acquistati sul mercato della componentistica. Gli operatori indipendenti sono, invece, specializzati nella produzione o di singole parti specifiche o di una pluralità di componenti e di *kit* completi di ascensori.

Nel mercato della manutenzione e riparazione operano anche molte imprese (eventualmente individuali) di piccola e media dimensione attive, generalmente, in un solo segmento della filiera e in un ambito territoriale piuttosto limitato; queste imprese fanno leva sulla flessibilità organizzativa, sulla ridotta incidenza del costo del personale, sull'adattabilità alle esigenze della clientela e sui rapporti personali instaurati con i proprietari o gli amministratori di condominio.

L'elevato numero di imprese, anche di piccola e piccolissima dimensione, che svolgono in particolare attività di manutenzione e riparazione, testimonia dell'ampiezza del relativo bacino di utenza, elemento che rappresenta una peculiarità del contesto italiano dove, rispetto ad altri Paesi

³ L'attività di installazione viene spesso svolta da soggetti diversi dal venditore ai quali quest'ultimo subappalta i relativi lavori; ad ogni modo, rimane in capo all'impresa venditrice la responsabilità, nei confronti della clientela, per i difetti dell'impianto venduto e per la sua non corretta installazione. Si ritiene perciò che le due attività di vendita e di installazione rappresentino un unico mercato rilevante.

⁴ Cfr. ad esempio C10603 - *CEAM/PARAVIA ELEVATORS' SERVICE* - provv. n. 21235 del 9 giugno 2010 in Boll. n. 23/2010.

con una superficie territoriale anche maggiore, il numero di impianti in funzione è sensibilmente superiore. Tra le ragioni è possibile individuare la normativa di settore che, in Italia, prevede l'obbligatorietà non solo della manutenzione periodica, ma anche della stessa presenza di impianti di sollevamento negli edifici con più di tre piani (legge n. 13/89).

Infine, anche l'importanza del fattore prezzo è generalmente diversa. Nel caso dell'installazione, e soprattutto per gli impianti di fascia medio alta, la scelta del fornitore operata dal progettista ingegnere o architetto si basa anche su elementi quali le caratteristiche tecniche, la *performance*, il pregio dei materiali e l'estetica per una maggiore personalizzazione dell'impianto; assumono inoltre rilievo il supporto di consulenza, il marchio aziendale e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate. Nel caso della manutenzione, i condomini risultano generalmente più propensi ad accettare servizi di qualità corrente, purché ad un prezzo contenuto.

In generale, le grandi imprese verticalmente integrate privilegiano l'espansione nel mercato della vendita e installazione di impianti e, soprattutto, in quello dei connessi servizi di manutenzione e riparazione (attraverso l'acquisizione di imprese di piccole dimensioni e di rami d'azienda ivi attivi ovvero, in taluni casi, dei soli contratti di manutenzione), piuttosto che nel mercato più a monte della produzione di componenti per gli impianti stessi. Difatti, l'eventuale mancanza di stabilimenti produttivi non pregiudicherebbe, per queste imprese, l'operatività nei due mercati a valle, attesa la possibilità di acquistare i singoli componenti sul mercato per il successivo assemblaggio, situazione peraltro comune a molti operatori concorrenti.

Nel caso in esame, in considerazione dell'attività dei rami d'azienda oggetto di acquisizione, il mercato del prodotto può riferirsi alla sola manutenzione e riparazione di impianti.

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato del prodotto può ritenersi di dimensione al più provinciale.

L'economicità e la tempestività dell'intervento rappresentano infatti fattori competitivi di primaria importanza e, per essere soddisfatti al meglio, richiedono la presenza dell'impresa manuttrice nelle vicinanze degli impianti da servire così da superare, o quantomeno attenuare, eventuali problemi derivanti da fattori esterni (distanze, difficoltà di collegamento, ecc).

Pertanto, il mercato geografico rilevante può essere assunto su scala provinciale, corrispondente in particolare alle diverse province in cui operano i rami d'azienda di Masc interessati dalla presente operazione.

Effetti dell'operazione

L'incidenza dei rami d'azienda oggetto di acquisizione risulta significativa nei soli mercati della manutenzione e riparazione impianti delle province di Ragusa ([10-15%]), Siracusa ([10-15%]) e Ancona ([5-10%]). In tali ambiti, tuttavia, il gruppo acquirente non risulta allo stato presente, non determinandosi pertanto alcuna sovrapposizione tra le attività delle parti.

Nelle rimanenti province, il peso dei rami d'azienda di Masc risulta trascurabile (inferiore a [1-5%]), e comunque generalmente non sovrapposto a quella di Mia. Gli unici ambiti in cui vi è la contemporanea presenza delle parti sono le province di Bergamo, Como, Lodi, Milano, Pavia,

⁵ Ai sensi della normativa in vigore (articolo 15 del D.P.R. n. 162/1999), gli ascensori e le scale mobili devono essere sottoposti ad una visita periodica, a cadenza semestrale, da parte di imprese autorizzate e munite di apposito patentino.

Varese, Sondrio, Novara, Firenze, Catania e Messina. In tutti questi casi, la quota di mercato stimata per i rami d'azienda di Masc è tuttavia sempre [*inferiore all'1%*], con l'unica eccezione della provincia di Messina dove comunque non supera il [*1-5%*]. Anche la quota congiunta *post merger* delle parti rimarrà su valori trascurabili, raggiungendo al massimo il [*5-10%*] nel caso della provincia di Varese.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione pattuite sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la durata ivi indicata;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

C10909 - TEKFOR/OMVP*Provvedimento n. 22050*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Neumayer Tekfor Holding GmbH, pervenuta in data 30 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Tekfor S.p.A. è una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da Neumayer Tekfor Holding GmbH, società di diritto tedesco, a capo del gruppo Neumayer Tekfor.

Il gruppo Neumayer Tekfor è attivo a livello mondiale nella creazione, sviluppo e produzione di diverse soluzioni per il settore *automotive*. Il gruppo Neumayer produce componenti in acciaio temperato dalla formatura massiva che sono utilizzati nelle trasmissioni, nei motori, nei *driveline* e nei telai.

Neumayer Tekfor è una società detenuta da fondi di investimento gestiti dalla società Barclays Private Equity, una controllata di Barclays Bank. Barclays Bank presenta un azionariato diffuso, e il suo controllo non è riconducibile ad alcun soggetto.

Il fatturato conseguito dal gruppo Neumayer Tekfor nell'esercizio 2009 è stato complessivamente pari a [300-400]¹ milioni di euro, di cui [300-400] milioni di euro e [70-90] milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione Europea e in Italia.

OMVP S.p.A. (di seguito, OMVP) è una società di diritto italiano che opera nella produzione di componenti in acciaio temperato da formatura massiva. In particolare, OMVP produce componenti in acciaio temperato per mozzi ruota e, su scala più ridotta, cuscinetti a sfera per settori diversi dall'*automotive* ed anelli interni utilizzati per collegare i mozzi ruota ai cuscinetti a sfera pre-lavorati.

OMVP è una società interamente controllata da SKF Industrie S.p.A., società appartenente al gruppo SKF.

Il fatturato realizzato nel corso del 2009 da OMVP è stato complessivamente pari a [70-90] milioni di euro, di cui [70-90] milioni di euro e [47-50] milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione Europea e in Italia.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Neumayer Tekfor, tramite la sua controllata Tekfor, del controllo esclusivo di OMVP mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale.

Il contratto di compravendita prevede a carico di SKF (e del gruppo SKF) un obbligo di non concorrenza, all'interno del territorio dell'Unione Europea, in relazione a ciascuno dei prodotti rientranti nella gamma di prodotti di OMVP specificatamente individuati, ed in relazione a ciascun attuale cliente di Tekfor o OMVP, per un periodo di due anni decorrenti dal completamento dell'operazione di acquisizione.

SKF ha inoltre sottoscritto un obbligo di non sollecitazione, nei due anni successivi al completamento dell'operazione di acquisizione di OMVP da parte di Tekfor, dei dipendenti di OMVP e/o Tekfor, fatta eccezione per alcuni dipendenti specificatamente individuati.

Il contratto di compravendita prevede infine che Tekfor non utilizzi marchi, denominazioni commerciali o segni distintivi, stili o loghi usati da SKF nell'ambito della sua attività commerciale in seguito al completamento dell'operazione di acquisizione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalla società di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e la clausola di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie². In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'impresa acquisita.

Gli obblighi a carico della parte acquirente non costituiscono una restrizione accessoria all'operazione in quanto, come regola generale, si considera che le restrizioni che vanno a beneficio del cedente non siano direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello dei componenti in acciaio temperato da formatura massiva per mozzi ruota, in quanto ogni singolo

² Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

componente in acciaio utilizzato nella produzione di un'automobile (quali bielle motore, mozzi ruote, bracci per sospensioni, ruotismi del cambio, corpi giunti, alberi cambi, ingranaggi) costituisce un distinto mercato³.

In particolare, un mozzo ruota è costituito da uno o più componenti in acciaio temperato. La sua funzione è quella di fissare la ruota all'asse del veicolo. I mozzi ruota prodotti dalle parti sono componenti in acciaio temperato utilizzati nella produzione di veicoli passeggeri con ruote di grandezza media.

Le Parti, tuttavia, osservano come le imprese attive nel settore delle componenti in acciaio temperato, che possiedono i macchinari utilizzati per produrre i componenti in acciaio temperato da formatura massiva e da altre formature, sono in grado di convertire la propria produzione a mozzi ruota in pochi mesi e senza costi ulteriori. Pertanto, il mercato del prodotto rilevante potrebbe comprendere anche altri prodotti in acciaio temperato ulteriori rispetto ai mozzi ruota.

Ad ogni modo, le Parti ritengono che la questione relativa all'esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto la valutazione degli effetti dell'operazione non muterebbe adottando la definizione più ristretta.

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, secondo le Parti il mercato rilevante può essere definito su scala mondiale, in ragione del grado di standardizzazione dei componenti in acciaio temperato di cui si discute e dei costi di trasporto non significativi.

Effetti dell'operazione

In seguito all'operazione, nel mercato dei componenti per mozzi ruota in acciaio temperato la quota aggregata delle parti sarà inferiore a [10-15%] a livello mondiale, con un incremento di circa il [5-10%].

Il mercato in esame risulta caratterizzato dalla presenza di operatori qualificati, attivi a livello mondiale, quali Hirschvogel, Seissenschmidt, Formtek, Rifrangi, Iljin e Bharat Forge, che presentano quote di mercato che si attestano tra il 3 e il [1-10%].

Il mercato dei mozzi ruota in acciaio temperato risulta inoltre privo di significative barriere all'ingresso, in quanto la produzione di tali componenti non richiede un significativo *know how*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che gli obblighi a carico dell'acquirente sopra descritti non costituiscono oggetto della presente delibera in quanto restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

³ Si veda C3225 – *Neumayer Holding Italia/Teksid Componenti Acciaio*, provv. n. 6412 del 24/09/1998 in Boll. n. 39/98.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS795 – ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE E SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALI IN ITALIA – RICHIESTA DI ESENZIONE DI ASSOMINERARIA

Roma, 22 dicembre 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio legislativo

Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie in data 9 dicembre 2010, in merito alle attività rilevanti nell'ambito della procedura *ex* articolo 219 del Decreto Legislativo n. 163/06 “*Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*”, avviata su istanza di Assomineraria, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere le seguenti considerazioni ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90.

In via preliminare, si osserva che nel caso di specie l'Autorità è chiamata a fornire il proprio parere in merito a questioni che investono la definizione stessa del prodotto e dell'area geografica con riguardo ai quali la Commissione valuterà l'esposizione alla concorrenza, e cioè:

- (i) se sia opportuno limitare l'analisi all'attività di sfruttamento dei giacimenti e di produzione e non prendere in considerazione la posizione dei richiedenti nel mercato della distribuzione all'ingrosso;
- (ii) quale sia la dimensione geografica del mercato rilevante, unitamente a valutazioni sul livello di concorrenza sui mercati rilevanti.

La Commissione ha altresì posto la questione se si debbano considerare mercati separati per il gas a basso livello calorifico, ad alto valore calorifico e per il gas naturale liquefatto.

Nella sostanza, i primi due quesiti posti possono essere ricondotti ad un unico tema: se si possa, cioè, ravvisare una specialità dell'Italia nell'approvvigionamento di gas naturale, con riguardo al peso delle importazioni e alla posizione di Eni nel controllo delle infrastrutture di trasporto.

Con riguardo alle importazioni di gas naturale, è noto che esse rappresentano la parte preponderante delle fonti di approvvigionamento dell'Italia e che Eni controlla la rete di trasporto nazionale ed è anche attiva nel trasporto internazionale di gas. Tuttavia, si pone in evidenza che, nell'ambito del caso comunitario IV 39.315 – ENI, la Commissione Europea ha reso vincolanti gli impegni di Eni a cedere le proprie partecipazioni nelle società attraverso le quali esercita il proprio

controllo sui gasdotti TENP, Transitgas e TAG, posto che i diritti di transito restano nella disponibilità di ENI.

D'altra parte, fin dalla liberalizzazione del settore del gas (Decreto Legislativo n. 164/00), in Italia vige un sistema di tetti *antitrust*, che sono stati oggetto di una recente modifica. In particolare, il Decreto Legislativo n. 164/00 prevedeva due tetti *antitrust*, rispettivamente, sulle immissioni in rete (valore decrescente fino al 61% dell'ultimo anno di applicazione) e sulle vendite a clienti finali (50%).

Nei mesi scorsi l'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 130/10 ha sostanzialmente modificato tale sistema, introducendo valori soglia più stringenti e innovando la natura stessa degli obblighi ricadenti sulle imprese del gas. Infatti, in primo luogo, sono state definite due nuove soglie relative ad un unico mercato, ovvero quello dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale, al quale contribuiscono tanto le importazioni di gas naturale che la produzione naturale. In particolare, le imprese che immettono gas naturale nella rete di trasmissione:

- non possono detenere una quota superiore al 40% nel mercato all'ingrosso;
- la suddetta quota viene incrementata fino al 55% per i soggetti che assumano un impegno vincolante “*anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione*” a realizzare investimenti che rendano disponibile nuova capacità di stoccaggio per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi. Al riguardo, si fa presente che ENI, che supera la soglia del 40% per l'anno termico 2010/2011 di prima applicazione del Decreto Legislativo n. 130/10, ha presentato una lista di 10 progetti di stoccaggio per incrementare la disponibilità di 4 miliardi di metri cubi.

La seconda importante innovazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 130/10 è che il superamento delle quote sopra indicate comporta per l'impresa l'obbligo ad adottare misure pro-concorrenziali volte ad aumentare l'offerta di gas sul mercato attraverso programmi di cessione di gas (*gas release*). In altre parole, i nuovi tetti possono essere legittimamente superati dalle imprese a fronte dell'adozione da parte delle stesse di misure regolatorie pro-concorrenziali finalizzate ad aumentare la liquidità e la flessibilità del sistema.

In conclusione, a parere dell'Autorità, l'istanza di Assomineraria dovrebbe essere valutata secondo i medesimi criteri adottati dalla Commissione in due precedenti relativi all'Olanda¹ e al Regno Unito². In particolare, si ritiene che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i medesimi mercati, ovvero quelli, di dimensione mondiale, della (i) prospezione per il petrolio e il gas naturale e (ii) produzione di petrolio nonché il mercato della (iii) produzione di gas naturale, di dimensione pari allo SSE più Russia e Algeria.

Quanto, infine, al terzo quesito posto dalla Commissione, relativo al potere calorifico del gas immesso in rete e al GNL, si pone in evidenza che in Italia il gas immesso in rete non viene distinto sulla base del potere calorifico né esistono vincoli specifici all'immissione in rete del GNL. Pertanto, non esistono presupposti per individuare mercati distinti sulla base dei parametri indicati dalla Commissione.

¹ Decisione dell'8 luglio 2009 2009/546/CE in GUUE L181/53 del 14 luglio 2009.

² Decisione del 29 marzo 2010 2010/192/EU in GUUE L84/52 del 31 marzo 2010.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.
Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

AS796 - VINCOLI IN MATERIA DI APERTURA DI PARAFARMACIE

Roma, 3 febbraio 2011

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Salute
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'Autorità intende formulare alcune osservazioni in merito all'emendamento n. 1.206 al disegno di legge n. 2518, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

In più di un'occasione l'Autorità ha sottolineato la necessità di una riforma profonda del sistema della distribuzione farmaceutica, caratterizzato, da un lato, da vincoli non sempre giustificati relativamente al numero e alla titolarità della proprietà delle farmacie, ai turni e agli orari di apertura, dall'altro, da un sistema di remunerazione che non consente di cogliere appieno gli spazi per un confronto concorrenziale tra prodotti farmaceutici, in particolare tra farmaci *originator* e generici, basato sul prezzo.

In quest'ottica, l'Autorità ha anche avuto modo di apprezzare alcune delle riforme che hanno interessato il settore, in particolare la possibilità per i canali distributivi diversi dalle farmacie - supermercati e esercizi di vicinato (nei fatti le parafarmacie) - di vendere farmaci senza obbligo di prescrizione, l'abolizione del prezzo unico e la possibilità di praticare sconti. E anche sull'impatto di tali misure l'Autorità può esprimere, e in più di un'occasione ha espresso, una valutazione tutto sommato positiva: l'apertura di oltre tremila parafarmacie in meno di quattro anni e il conseguente ampliamento delle possibilità di scelta del consumatore, nonché l'apertura di circa 500 punti vendita nella media e grande distribuzione, dove i prezzi sono in media più bassi del 25%, sono risultati sicuramente importanti sotto il profilo concorrenziale.

L'Autorità, tuttavia, è dovuta tornare ad esercitare i suoi poteri per segnalare le proposte di modifica della normativa volte a vanificare gli effetti della liberalizzazione e, in particolare, a ostacolare l'apertura di nuovi punti vendita rendendola più onerosa ovvero creando una sorta di "pianta organica" anche per le parafarmacie. Da ultimo, l'Autorità si esprime sul punto segnalando, lo scorso settembre, le disposizioni contenute nell'articolo unico del DDL n. 2079 recante "Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie".

L'Autorità, pertanto, non può che ribadire le sue perplessità sulle misure previste dall'emendamento in questione in base alle quali si vorrebbe bloccare l'apertura di nuove parafarmacie, consentendo al più il trasferimento di quelle già esistenti in altra area dello stesso comune o di un comune differente, che ne sia priva, e comunque dietro autorizzazione dell'amministrazione competente.

Come più volte affermato, il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici sul territorio nazionale si traduce nella protezione di reddito degli esercizi esistenti, ed in particolare, delle farmacie già presenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci. Tale obiettivo, connaturato alla componente di servizio universale che caratterizza le farmacie, appare infatti più efficacemente raggiungibile attraverso la previsione di un numero minimo di esercizi nei diversi ambiti territoriali, anziché con la previsione di un numero massimo degli stessi per numero di abitanti.

Pertanto, l'Autorità ha già avuto modo di sottolineare come il numero di farmacie presenti in una larga parte dei comuni italiani sia inadeguato a soddisfare le esigenze della domanda.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'emendamento in esame appare in grado di ridurre le possibilità di scelta dei consumatori, con probabili effetti negativi sul livello dei prezzi e sulla qualità del servizio offerto, attenuando significativamente gli effetti pro-concorrenziali che il libero sviluppo di questo nuovo canale distributivo sta esercitando.

Pertanto, nell'ottica di aumentare la pressione concorrenziale a beneficio del sistema, l'Autorità auspica che non si dia seguito all'approvazione dell'emendamento citato e che, al contrario, il processo di liberalizzazione della distribuzione dei farmaci possa proseguire non solo attraverso un ampliamento del numero degli esercizi ma anche consentendo la vendita ad di fuori della farmacia, e sempre alla presenza del farmacista, dei medicinali di fascia C¹.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

¹ Cfr., per tutte, audizione del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell'11 novembre 2010 presso la Commissione XII Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465, 1672, 1814, 2030, 2042, 2079, 2202, recanti normative in materia di medicinali ad uso umano e riordino dell'esercizio farmaceutico.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP89 - TELEFORTUNESAT

Provvedimento n. 22028

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 19344, del 23 dicembre 2008 (caso PS105), con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Telefortunesat S.r.l. (di seguito, anche, Telefortunesat), consistente nella diffusione di alcuni messaggi ingannevoli durante i programmi televisivi andati in onda nel mese di novembre 2007 sul canale satellitare “917” dal circuito in chiaro SKY, volti a promuovere il servizio a pagamento di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto, forniti da alcuni presunti esperti, denominati “lottologi”, mediante chiamate alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo con il prefisso “899” e alle numerazioni geografiche caratterizzate dal prefisso “02”;

VISTA la propria delibera n. 20489 del 18 novembre 2009 (caso IP60), con la quale l'Autorità ha contestato a Telefortunesat la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 19344 del 23 dicembre 2008;

VISTA la propria delibera n. 20950, del 30 marzo 2010, con la quale l'Autorità ha accertato l'inottemperanza della società Telefortunesat al provvedimento n. 19344 del 23 dicembre 2008, consistente nell'aver diffuso messaggi pubblicitari nelle trasmissioni televisive andate in onda nel periodo maggio-giugno 2009 con contenuti sostanzialmente analoghi a quelli contestati nel citato provvedimento n. 19344/2008;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 19344 del 23 dicembre 2008, l'Autorità ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Telefortunesat, consistente nella diffusione di alcuni messaggi ingannevoli durante i programmi televisivi andati in onda nel mese di

novembre 2007, sul canale satellitare “917” del circuito in chiaro SKY, volti a promuovere il servizio a pagamento di numeri da giocare al Lotto ed al Superenalotto, forniti da alcuni presunti esperti, denominati “lottologi”, mediante chiamata alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo con il prefisso “899” e alle numerazioni geografiche caratterizzate dal prefisso “02”.

2. In particolare, i messaggi segnalati riguardavano alcune trasmissioni televisive nel corso delle quali alcuni “lottologi” invitavano a chiamare le sopraindicate numerazioni, al fine di ottenere le previsioni dei numeri del Lotto e del Superenalotto da giocare per la successiva estrazione del gioco, citando metodi statistici e probabilistici sulla base dei quali tali previsioni sarebbero dovute risultare vincenti. A supporto della bontà delle proprie previsioni, i “lottologi”, sempre nel corso delle trasmissioni televisive, mostravano dei fax e delle lettere con cui i telespettatori dichiaravano di aver vinto e che riportavano copia degli scontrini di giocata dei numeri pronosticati, risultati vincenti.

3. L’Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame fosse scorretta in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo all’effettiva possibilità del servizio offerto, di indicazione di pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto, di facilitare la vincita di tali giochi, nonché in relazione alle affermazioni di alcuni “lottologi” che le stesse trasmissioni fossero trasmesse in diretta. In particolare, nel provvedimento citato, sono state ritenute ingannevoli le affermazioni dei “lottologi” tese a ingenerare il convincimento che l’uso di particolari metodi matematici, statistici e probabilistici a loro noti, potesse aumentare la probabilità di vincita in giochi basati sulla sorte come il Lotto e il Superenalotto.

4. Alla società Telefortunesat S.r.l., in qualità di editore dei programmi televisivi in questione, nonché emittente degli stessi, è stata comminata una sanzione di 140.000 euro e la stessa è stata diffidata dal continuare a porre in essere tali condotte. Il provvedimento risulta essere stato notificato all’operatore in data 16 gennaio 2009.

5. Con successivo provvedimento n. 20950 del 30 marzo 2010, l’Autorità ha deliberato l’inottemperanza al citato provvedimento n. 19344 del 23 dicembre 2008, in quanto dalla documentazione agli atti risultava che il professionista ha continuato a diffondere, nelle trasmissioni televisive andate in onda nel periodo maggio-giugno 2009, messaggi che presentavano contenuti sostanzialmente analoghi a quelli contestati nel provvedimento n. 19344/2008.

6. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che le dichiarazioni dei “lottologi” fossero, nel loro complesso, di tenore del tutto analogo a quelle contestate nella delibera n. 19344 e si caratterizzassero per gli stessi elementi di induzione in errore. In tali trasmissioni televisive, infatti, i “lottologi” continuavano ad utilizzare frasi che enfatizzavano i metodi statistici da loro asseritamente utilizzati, promossi come sicuramente capaci di aumentare le probabilità di vincita in giochi basati sulla sorte.

7. Con il provvedimento n. 20950 del 2010 alla società Telefortunesat è stata quindi comminata una sanzione di 50.000 euro. Il provvedimento risulta notificato all’operatore in data 19 aprile 2010.

8. Con successive richieste di intervento, pervenute in data 31 agosto e 3 settembre 2010, due consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e, in particolare, che la società Telefortunesat ha trasmesso, sul canale “917” del circuito in chiaro SKY, programmi televisivi con contenuto sostanzialmente inalterato rispetto a

quello oggetto di sanzione. Nello specifico, le puntate televisive segnalate riguardano le trasmissioni andate in onda il 30 e il 31 agosto 2010, alle ore 7:00.

9. A seguito delle suddette segnalazioni, in data 15 ottobre 2010, è stato richiesto alla società Telefortunesat di fornire copia, in formato DVD, delle trasmissioni segnalate, al fine di ottenere le informazioni necessarie a verificare l'ottemperanza al provvedimento dell'Autorità.

10. Dall'analisi del materiale fornito dal professionista in data 15 novembre 2010, risulta che il contenuto delle trasmissioni televisive diffuse il 30 e il 31 agosto 2010 dalla società Telefortunesat sul canale "917" del circuito in chiaro SKY sia analogo a quello accertato dall'Autorità nel provvedimento n. 19344/2008, presentando il medesimo profilo di scorrettezza.

11. In particolare, nelle suddette trasmissioni, i "lottologi" (Pazzagli e Cristian) invitano a chiamare talune numerazioni telefoniche a sovrapprezzo "899", al fine di ottenere previsioni dei numeri del Lotto da giocare per la successiva estrazione del 31 agosto 2010, citando frasi dal seguente tenore: *"Portiamo avanti questo terno perché questo è un terno vincente", "Questo è il terno che ci farà finire il mese di agosto in modo vincente", "Sicuramente con una di queste tre previsioni l'estrazione di martedì l'andiamo a vincere", "Sono sette anni che questo ambo esce all'ultima estrazione del mese di agosto, sono sette anni che questo ambo è vincente", "Vi sto promettendo la vincita per l'estrazione di martedì sera", "Questa è una previsione da giocare ad occhi chiusi", "Io vi prometto la vincita, anzi ve la dichiaro la vincita a Napoli"*.

12. Ed ancora, nei predetti programmi, i "lottologi" affermano: *"Quando ci sono le estrazioni finali di mese succedono sempre delle cose particolari, delle cose strane, e quando noi facciamo le previsioni ne teniamo sempre conto, e facciamo le previsioni in modo diverso rispetto a quelle che facciamo durante il mese", "Il terno l'ho chiamato Terno della Vittoria perché sono fermamente convinto che questo terno all'estrazione di martedì ci farà vincere per vari motivi. Primo: la serietà con cui vengono fatte queste previsioni, secondo: abbiamo tenuto conto di tutte le possibili varianti che ci possono essere in questa estrazione. Abbiamo fatto diverse previsioni signori, le abbiamo confrontate, abbiamo fatto le proiezioni di uscita. Signori le proiezioni di uscita ci danno questo terno sempre presente"*.

13. Inoltre, nelle scritte a scorrimento presenti in fondo allo schermo è possibile leggere la seguente dicitura: *"Messaggio promozionale inerente a pronostici per il gioco del Lotto, Superenalotto, ecc., realizzati su base statistica probabilistica e matematica, offerta da SAT WEST UK LTD [...]. Servizio riservato ad un pubblico maggiorenne, abilitato dal decreto Ministeriale n. 145 del 2006, delibera dell'Authority n. 34/05 e dall'interpretazione dell'Authority del 22/12/2006 [...]"* (sottolineatura aggiunta).

14. Nei messaggi descritti permane, quindi, il medesimo profilo di ingannevolezza già accertato dall'Autorità nel provvedimento n. 19344 del 23 dicembre 2008 consistente nella possibilità del servizio offerto di fornire previsioni sicuramente vincenti in quanto basate su metodi statistici, probabilistici e matematici.

15. Da ultimo, nelle puntate della trasmissione visionate vengono ancora mostrati fax di telespettatori che dichiarano di aver vinto, inducendo in errore il consumatore medio riguardo all'effettiva possibilità del servizio offerto, di indicazione di pronostici per il gioco del Lotto, di facilitarne la vincita.

16. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al 16 gennaio 2009.

17. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro nonché alla possibile sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 19344, del 23 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Telefortunesat S.r.l. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 19344, del 23 dicembre 2008;

b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Scotti;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità dai legali rappresentanti della società Telefortunesat S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PS2862B - PUBBLICITÀ OCCULTA-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Provvedimento n. 22032

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il proprio provvedimento n. 19956 dell'11 giugno 2009, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PS2862 – (*Pubblicità occulta gioielli MyMara – Europ Assistance Isola dei famosi*), con il quale è stato deliberato:

i) che le società Magnolia S.p.A. e RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. hanno posto in essere due pratiche commerciali scorrette, *ex artt. 20, 22, 23, lettera m)*, del Codice del Consumo, consistenti in due distinte fattispecie di pubblicità occulta poste in essere nell'ambito di alcune puntate della trasmissione televisiva *l'Isola dei famosi*, edizione 2009, riguardanti, rispettivamente, la linea di gioielli MyMara prodotta dalla società Asteria S.r.l. (ritenuta anch'essa responsabile) e l'attività della società Europ Assistance S.p.A.;

ii) di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, nei confronti della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., di 60.000 euro nei confronti della società Magnolia S.p.A. e di 40.000 euro alla società Asteria S.r.l. per la pubblicità occulta realizzata a favore dei gioielli MyMara e di irrogare una sanzione di 80.00 euro sia alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. che alla società Magnolia S.p.A., nonché una sanzione di 50.000 euro alla società Europ Assistance S.p.A. (di seguito, Europ Assistance) per la pubblicità occulta svolta a favore dell'attività della società Europ Assistance;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, sez. I, n. 13749/2009, depositata in data 29 dicembre 2009, con la quale sono stati accolti parzialmente i ricorsi delle società Magnolia e RAI avverso il suddetto provvedimento, con conseguente annullamento della decisione dell'Autorità nella parte relativa alla quantificazione delle sanzioni;

VISTA la motivazione della sentenza con cui il TAR ha annullato le sanzioni irrogate dall'Autorità alle società RAI e Magnolia, in particolare non avendo l'Autorità tenuto conto del fatto che la condotta realizzata tramite la diffusione delle immagini televisive dei gioielli MyMara ha avuto una diffusione significativamente maggiore rispetto a quella relativa alle immagini dell'attività svolta dalla società Europ Assistance;

VISTO, altresì, che il TAR ha rimesso all'Autorità il compito di procedere alla rideterminazione delle sanzioni irrogate alle società RAI e Magnolia;

VISTO il proprio provvedimento n. 21536 del 13 ottobre 2010, con cui l'Autorità ha avviato un nuovo procedimento per la rideterminazione - in contraddittorio con le Parti - delle sanzioni da irrogare alle società RAI e Magnolia per le violazioni accertate con provvedimento n. 19956 dell'11 giugno 2009;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la società Europ Assistance S.r.l ha già provveduto al pagamento della sanzione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A (di seguito anche RAI), società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo. La Rai gestisce canali televisivi, radiofonici, satellitari e su piattaforma digitale terrestre per la diffusione di spettacoli e programmi di intrattenimento. Il bilancio di RAI, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, presenta ricavi per complessivi 2.895.617.234 euro.

2. La società Magnolia S.p.A. (di seguito anche Magnolia), società attiva nel settore della produzione di programmi televisivi, parte del presente procedimento in qualità di produttrice del programma "Isola dei Famosi". Il bilancio di Magnolia relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 presenta ricavi per complessivi 42.215.788 euro.

II. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3. A seguito della sentenza del TAR del Lazio del 29 dicembre 2009, n. 13749, l'Autorità ha avviato il procedimento PS2862B - (*Pubblicità occulta – rideterminazione della sanzione*), al fine di provvedere, in contraddittorio con le Parti, alla rideterminazione delle sanzioni irrogate alle società RAI e Magnolia con il provvedimento n. 19956 dell'11 giugno 2009, sulla base dei criteri indicati nella citata sentenza.

III. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DELLE PARTI

4. Con memoria pervenuta in data 16 novembre 2010, Magnolia ha ribadito la propria totale estraneità alle condotte contestate e ha rappresentato che i motivi di gravame non accolti dalla sentenza del TAR sono attualmente oggetto di impugnativa innanzi al Consiglio di Stato. Il professionista chiede, pertanto, la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito del giudizio di appello.

5. Ad avviso della Parte, sulla base dei principi espressi dalla sentenza del TAR, la rimodulazione delle sanzioni dovrebbe condurre alla sostanziale riduzione del *quantum* previsto per la fattispecie relativa a Europ Assistance. La sanzione irrogata per tale fattispecie, infatti, sarebbe eccessiva in quanto la condotta in questione avrebbe avuto una durata irrisoria e non sarebbe stata reiterata.

6. La commisurazione della sanzione irrogata inoltre, come rilevato dal TAR, "non si sottrae a rilievi di illogicità" se comparata con la sanzione inflitta per l'altra fattispecie oggetto del medesimo procedimento; trattandosi di due pratiche distinte, ma di diversa durata, sarebbe priva di logica la determinazione di una sanzione maggiormente afflittiva per la pratica più breve, poiché di pervasività evidentemente inferiore.

7. La quantificazione della sanzione per la fattispecie MyMara sarebbe viziata da illogicità nell'applicazione dei parametri imposti dall'art. 11 della legge n. 689/81. In particolare, quanto al parametro dell'attività svolta dall'agente per eliminare la violazione, la società avrebbe posto in

essere l'unica condotta che, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, poteva esserle richiesta, ossia l'imposizione alla Sig.ra Venier, nel contratto relativo alla propria partecipazione alla trasmissione in qualità di opinionista, dell'obbligo di astenersi da affermazioni o da "comportamenti aventi carattere direttamente o indirettamente pubblicitari"; la società, inoltre, sarebbe stata impossibilitata a intervenire o a monitorare i comportamenti del tutto autonomi di altri, dal momento che il contratto tra RAI e Magnolia riserva alla prima la realizzazione della trasmissione in questione, escludendo qualsiasi possibile ingerenza di Magnolia.

8. Con memoria, pervenuta in data 17 novembre 2010, RAI ha ribadito la propria totale estraneità alle condotte contestate e di aver conseguentemente proposto appello incidentale innanzi al Consiglio di Stato.

9. La sentenza del TAR Lazio imporrebbe all'Autorità di rivedere complessivamente l'argomentazione e il processo decisionale relativi alla misura della sanzione. RAI sarebbe stata, infatti, sanzionata nella stessa misura o addirittura in misura superiore rispetto ai soggetti per i quali l'Autorità, in sede ispettiva, aveva ritenuto di aver accertato la stipula di accordi per la realizzazione di pratiche commerciali scorrette. Il ripensamento sollecitato dal TAR dovrebbe, pertanto, investire anzitutto tale elemento soggettivo, commisurando nuovamente la sanzione in relazione allo specifico apporto di RAI.

10. Il TAR avrebbe, inoltre, censurato l'illogicità della commisurazione della sanzione nel caso MyMara, trattandosi di un'infrazione più grave, specie con riferimento alla durata, rispetto a quella realizzata da Europ Assistance. Secondo RAI, con tale censura il giudice non avrebbe sollecitato una rideterminazione "verso l'alto" della sanzione per la fattispecie meno grave; se così fosse la sentenza sarebbe illogica e avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che entrambi i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in ragione dell'eccessiva entità della sanzione.

IV. VALUTAZIONI GIURIDICHE

11. Occorre premettere che con la predetta sentenza n. 13749, del 29 dicembre 2009, il TAR ha confermato la legittimità della valutazione effettuata dall'Autorità in merito alla scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto del provvedimento impugnato, accogliendo talune censure avanzate dalle Parti ricorrenti al solo fine di una diversa quantificazione delle sanzioni irrogate.

12. L'ambito del presente provvedimento è, quindi, circoscritto alla quantificazione delle suddette sanzioni pecuniarie che vengono rideterminate sulla base delle valutazioni effettuate dal giudice amministrativo in riferimento alla sola durata delle violazioni del Codice del Consumo accertate nei confronti dei professionisti.

13. In particolare, il TAR ha rilevato la mancata considerazione del diverso periodo di durata dell'apparizione televisiva dei gioielli MyMara rispetto quella del marchio Europ Assistance, da ciò desumendo l'incongruenza di un importo delle sanzioni applicate per la seconda fattispecie superiore a quello delle sanzioni applicate con riferimento alla prima fattispecie.

14. Tutto ciò premesso, si ritiene di rideterminare le sanzioni, già irrogate alle società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Magnolia S.p.A. con delibera n. 19956 dell'11 giugno 2009, nei seguenti termini.

15. Per la fattispecie Europ Assistance (cfr. punto II, sub 3 del provvedimento 19956 dell'11 giugno 2009), l'importo della sanzione da irrogare alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. viene rideterminato in 30.000 euro e quello della sanzione da irrogare alla società Magnolia S.p.A. in 30.000 euro, considerata l'unica apparizione televisiva realizzata a favore di detto marchio, così come indicato dal TAR Lazio nella citata sentenza.

RITENUTO, infine, per ragioni di equità e proporzionalità della sanzione irrogata nei confronti della società Europ Assistance S.r.l., e sulla base dei medesimi criteri espressi nel presente provvedimento, di ridurre – in via di autotutela – a 25.000 euro, la sanzione di 50.000 euro comminata a quest'ultima con il provvedimento n. 19956 dell'11 giugno 2009;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) di rideterminare nella misura di 30.000 € (trentamila euro), salvo conguaglio ad esito del giudizio di appello, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la fattispecie di pubblicità occulta concernente il marchio Europ Assistance S.r.l., ascritta nel provvedimento dell'Autorità n. 19956 dell'11 giugno 2009;

b) di rideterminare nella misura di 30.000 € (trentamila euro) salvo conguaglio ad esito del giudizio di appello, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Magnolia S.p.A. per la fattispecie di pubblicità occulta concernente il marchio Europ Assistance S.r.l., ascritta nel provvedimento dell'Autorità n. 19956 dell'11 giugno 2009;

c) di rideterminare nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro) la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Europ Assistance S.r.l. per la fattispecie di pubblicità occulta concernente il marchio Europ Assistance S.r.l., ascritta nel provvedimento dell'Autorità n. 19956 dell'11 giugno 2009.

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PS5866 - PUMA AUTOMOTIVE-CILINDRATA MOTOCICLO*Provvedimento n. 22035*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTO il proprio provvedimento dell'8 settembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, al 6 dicembre 2010;

VISTO il proprio provvedimento del 27 ottobre 2010, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 4 febbraio 2011 al fine di consentire la comunicazione alla S&I Communication S.r.l. dell'avvio del procedimento secondo le modalità previste dal Regolamento e di assicurare il contraddittorio con la Parte;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Puma Automotive S.r.l. (di seguito anche Puma) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. L'ambito di attività della società, in scioglimento e liquidazione dal 07/07/2009, è quello della produzione, importazione e distribuzione di autoveicoli, cicli, motocicli, ricambi e annessi. La società ha realizzato, nell'anno 2009, un fatturato pari a circa 376.000 euro e una perdita di esercizio pari a circa 244.000 euro.

2. S&I Communication S.r.l. (di seguito anche S&I), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. In base agli ultimi dati disponibili, la società, operante nella vendita al dettaglio di telefoni cellulari e di motocicli, ha realizzato, nell'anno 2007, un fatturato pari a circa 310.000 euro e un utile di esercizio pari a 1.603 euro.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

3. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dai professionisti in sede di pubblicizzazione e vendita del motociclo Puma, modello Tor 150, nonché a fronte delle richieste di sostituzione del motoveicolo in garanzia.

4. In particolare, secondo la segnalazione di una consumatrice - pervenuta in data 25 settembre 2009 e integrata in data 12 aprile 2010, al momento della vendita del motociclo, S&I (punto vendita di via Solferino, in Roma), concessionaria del marchio Puma, avrebbe rappresentato

all'acquirente, contrariamente al vero, che il veicolo aveva una cilindrata pari a 150 cc. Inoltre, la segnalante ha lamentato che, avendo dovuto sottoporre il motoveicolo a numerosissime riparazioni immediatamente dopo l'acquisto, a partire dal 7 giugno 2009 avrebbe più volte richiesto a S&I – anche per il tramite dell'associazione di consumatori Codacons - la sostituzione del mezzo in garanzia senza, peraltro, ricevere alcun riscontro.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. In data 10 maggio 2010 è stato comunicato ai professionisti l'avvio del procedimento istruttorio PS5866 per presunta violazione:

a) degli artt. 20 e 21, lettera *b*), del Codice del Consumo da parte di Puma e di S&I, in relazione alle informazioni ingannevoli fornite alla clientela in merito alle caratteristiche principali del prodotto (la cilindrata del motociclo);

b) degli artt. 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo da parte di S&I in relazione agli ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati, opposti al consumatore nell'esercizio dei diritti contrattuali previsti dal regime della garanzia legale di conformità.

6. In data 13 maggio 2010 sono state restituite al mittente le comunicazioni di avvio del procedimento indirizzate alla sede legale di Puma e di S&I, in quanto i destinatari risultavano trasferiti.

7. Nonostante la collaborazione prestata dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, anche i successivi tentativi di comunicare a S&I il provvedimento di avvio di istruttoria hanno dato esito negativo.

8. È stata, invece, ricevuta dal destinatario la copia dell'avvio del procedimento trasmessa via fax alla sede operativa di Puma, che ha risposto con una breve memoria difensiva, pervenuta in data 7 settembre 2010, peraltro rappresentando che S&I avrebbe chiuso il proprio punto vendita senza darne preventiva informazione a Puma.

9. In data 8 settembre 2010, si è reso pertanto necessario disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento al 6 dicembre 2010, dandone comunicazione ai destinatari il successivo 23 settembre.

10. In data 25 e 27 settembre 2010 entrambe le citate comunicazioni sono state restituite al mittente. Risulta, invece, ricevuta dal destinatario la copia della proroga trasmessa via fax alla sede operativa di Puma.

11. In data 27 ottobre 2010, stante la perdurante impossibilità di comunicare il provvedimento di avvio a S&I, è stata deliberata un'ulteriore proroga del procedimento al 4 febbraio 2010, al fine di assicurare il contraddittorio con il professionista; contestualmente è stato disposto di procedere alla comunicazione del provvedimento di avvio e del termine di conclusione dell'istruttoria mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino dell'Autorità n. 40 del 2 novembre 2010, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

a) I messaggi relativi alla cilindrata del motoveicolo

12. Da rilievi effettuati d'ufficio in data 8 aprile 2010, nel sito del produttore www.pumaautomotive.com, nella pagina web dedicata alle offerte Scooter, risulta una serie di immagini relative a vari modelli di motoveicolo. Tra essi, sulla destra, accanto alla corrispondente immagine in versione blu, è presente l'indicazione "TOR 150 cc. Modello Aprile 2010 (omologato) – Motore: monocilindrico 4T EURO 3 raffreddamento ad aria e a liquido – Cilindrata: 150 CC (sottolineatura aggiunta) – Avviamento: elettrico e a pedale – Trasmissione: Automatica – Bauletto di serie – Ruota da 12" in lega."

Tale messaggio risulta tuttora in diffusione.

13. Anche nel preventivo di acquisto del motoveicolo, datato 9 marzo 2009 e compilato a mano dal rivenditore della S&I Maurizio Rosignoli, è stata aggiunta - accanto al nome del modello "Tor 150" - e, di seguito allo stesso, l'indicazione "cc"¹. La cilindrata pari a 150 cc effettivi era stata assicurata - a detta della segnalante - proprio dal rivenditore, al quale la cliente aveva espressamente richiesto tale caratteristica specifica, la stessa dell'obsoleto motoveicolo già in possesso della segnalante, destinato alla rottamazione. Nel contratto di acquisto del 13 marzo 2009, così come nella successiva fattura del 3 aprile 2009, è indicata solo la denominazione commerciale del mezzo "Tor 150", senza alcuna precisazione quanto alla cilindrata.

14. La medesima cilindrata (150 cc) è riportata nella scheda tecnica del modello, pubblicizzato su periodici mensili specializzati. In particolare, sulla rivista mensile "In Sella" - edizione di settembre 2009 - la scheda tecnica del motociclo Puma, Tor 150, riporta un valore di cilindrata pari a 151 cc. Inoltre, sui listini/schede tecniche pubblicati dalle riviste specializzate DUE RUOTE (ottobre 2009) e MOTOCICLISMO (maggio 2009), prodotti da Puma in sede difensiva a sostegno della correttezza dei dati dalla stessa diffusi sulla cilindrata, alla colonna dedicata al nome commerciale del motoveicolo (Tor 150) segue un'ulteriore colonna in cui la cilindrata risulta indicata pari a "150".

15. Dal libretto di circolazione del motoveicolo venduto alla segnalante la cilindrata effettiva del motociclo Puma Tor 150 risulta pari a 149 cc..

16. L'art. 175 del Codice della Strada, intitolato: "**Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali**" recita: "**1.** Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine. **2.** È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1; **a)** velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozze di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;...".

17. Inoltre, secondo quanto dalla consumatrice rappresentato per il tramite di Codacons nel reclamo del 12 ottobre 2009, la compagnia assicuratrice proponeva alla segnalante una polizza assicurativa meno vantaggiosa rispetto a quella preventivata a causa della cilindrata inferiore (149 cc anziché 150 cc effettivi), con ulteriori costi a carico dell'interessata.

¹ Doc. n. 1

b) La mancata prestazione di garanzia

18. A causa dei continui e gravi malfunzionamenti da subito riscontrati, la segnalante ha richiesto la sostituzione del motoveicolo appena acquistato, nonché, ripetutamente, assistenza all'officina di S&I il 26 luglio 2009 e al soccorso Moto S.O.S. in data 3 e 18 giugno e 28 luglio 2009. La consumatrice ha, inoltre, inviato i seguenti reclami: in data 7 giugno 2009 a Puma e a S&I; il 22 giugno 2009 a Puma; il 29 luglio 2009 a Puma e a S&I; il 15 e il 17 settembre, il 23 ottobre e il 19 novembre 2009 a Puma; il 12 ottobre 2009, tramite l'associazione Codacons, a Puma e a S&I; il 18 febbraio 2010 a Puma. I professionisti non risultano aver fornito alcun riscontro in merito a tali numerosi reclami, ad eccezione di una risposta inviata da Puma in data 29 giugno 2009 in relazione al reclamo del 22 giugno 2009 con il quale la segnalante chiedeva spiegazioni in ordine ai 370 km in più riscontrati dal contachilometri a seguito di una riparazione effettuata dall'officina del rivenditore e preannunciava l'avvio di accertamenti documentali sugli interventi tecnici eseguiti sullo *scooter*, il cui esito è rimasto ignoto.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

19. Nella propria memoria del 7 settembre 2010, Puma ha osservato che i motoveicoli pubblicizzati sulle riviste di settore sono generalmente suddivisi per categorie in base alla cilindrata (50, 125, 150, 200, 250, ecc.): le relative aziende produttrici e/o importatrici, nel pubblicare il proprio listino/scheda tecnica seguono questa suddivisione, riportando il più delle volte nella denominazione commerciale del prodotto il valore "150", a prescindere dalla effettiva cilindrata "nominale" riportata nei libretti di circolazione.

20. Con riferimento allo specifico prodotto in esame, Puma ha allegato i listini/schede tecniche pubblicati dalle riviste specializzate DUE RUOTE dell'ottobre 2009 e MOTOCICLISMO del maggio 2009, rilevando come in corrispondenza del nome commerciale del motoveicolo (Tor 150) sia indicato un valore di cilindrata pari a quello "nominale" (150). *"Da questo dato"* aggiunge testualmente il professionista, *"si può desumere quali modelli siano omologati per la circolazione sulle autostrade così come previsto dall'art. 175 del Codice della Strada"*.

21. Relativamente al messaggio diffuso sulla rivista "IN SELLA" del settembre 2009, Puma sostiene che la cilindrata nominale riportata nel listino/scheda tecnica (151 cc.) sarebbe frutto di un errore di trascrizione, sostenendo di aver già richiesto la rettifica alla redazione della rivista. Nel rilevare che gli aggiornamenti e le pubblicazioni dei listini/schede tecniche non sono immediati, ma intervengono spesso dopo vari mesi, il professionista conclude rinviando ai listini/schede tecniche delle altre riviste di settore dai quali, a suo avviso, sarebbe desumibile l'effettiva e corretta pubblicazione della cilindrata.

22. Il professionista sottolinea, inoltre, che il rivenditore (S&I) avrebbe inaspettatamente chiuso il proprio punto vendita lasciando improvvisamente senza assistenza i clienti interessati e senza informarne preventivamente il produttore. Puma non sarebbe peraltro al corrente dei rapporti contrattuali tra i rivenditori e i rispettivi clienti, né potrebbe essere in possesso dei documenti inerenti preventivi e/o ordini di acquisto di pertinenza di ciascun rivenditore.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata

diffusa a mezzo *internet*, in data 16 novembre 2010 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Decreto.

Con parere pervenuto in data 15 dicembre 2010, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale posta in essere da Puma risulta scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in merito alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, ai fini della valutazione dell'effettiva convenienza alla fruizione del medesimo, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all'immediata percettibilità delle caratteristiche e delle condizioni economiche;
- come si ricava dalla documentazione versata in atti, mentre il messaggio pubblicitario diffuso via *internet* pubblicizza il motociclo Puma, modello Tor 150 con cilindrata pari a 150 cc, in realtà a seguito dell'immatricolazione il motociclo stesso appartiene alla categoria con cilindrata effettiva pari a 149 cc;
- la pratica commerciale in esame, in quanto non contiene adeguate informazioni in ordine alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, risulta idonea ad indurre in errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunte sulle caratteristiche essenziali del prodotto pubblicizzato e, a causa della sua scorrettezza, appare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Le pratiche commerciali oggetto di valutazione nell'ambito del presente provvedimento riguardano:

- a) la diffusione, da parte di Puma e di S&I, di messaggi pubblicitari ingannevoli concernenti la cilindrata del motoveicolo Puma, modello Tor 150;
- b) i comportamenti ostruzionistici posti in essere da S&I in relazione all'esercizio, da parte del consumatore, del diritto alla sostituzione del prodotto coperto da garanzia legale di conformità.

a) La diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli

25. Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento risulta che il motoveicolo Puma Modello Tor 150 è stato pubblicizzato da Puma attraverso il sito *www.pumaautomotive.com* e la rivista specializzata di settore "IN SELLA" nel mese di settembre 2009 con l'indicazione di una cilindrata pari a 150 cc; indicazione non corrispondente all'effettiva cilindrata dello stesso, quale risultante dal documento di circolazione e pari a 149 cc..

26. Tale erronea indicazione, in quanto attinente a una caratteristica principale del prodotto (la cilindrata del motoveicolo), risulta idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio e suscettibile di determinare conseguenze rilevanti in merito alle effettive possibilità di utilizzo del mezzo. Infatti, ai sensi dell'art. 175, comma 2, lettera a), del Codice della Strada, ai motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc. non è consentito circolare su autostrade e strade extraurbane principali. Inoltre, di norma le Compagnie assicuratrici prevedono un premio più elevato per i motocicli appartenenti alle categorie comprese tra i 50 e i 150 cc. (questi ultimi omologati come 149 effettivi) rispetto ai motoveicoli di cilindrata superiore (oltre i 150 cc.,

omologati come 151 cc.) in ragione del più elevato rischio di sinistrosità cui sono soggetti i motocicli della prima categoria, accessibili a una classe di guidatori più giovane e meno esperta.

27. Per quanto riguarda specificamente il messaggio pubblicato sul periodico “IN SELLA” Puma afferma di aver richiesto la rettifica del valore della cilindrata del Tor 150 alla predetta rivista senza produrre alcun tipo di evidenza documentale.

28. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da Puma, dai listini/schede tecniche pubblicati dalle riviste specializzate DUE RUOTE (ottobre 2009) e MOTOCICLISMO (maggio 2009) la cilindrata del motoveicolo in esame (150 cc.) risulta indicata in modo non corrispondente a quella effettiva risultante dal libretto di circolazione del motoveicolo acquistato dalla segnalante (149 cc.).

29. Né può ritenersi esimente, con riferimento alla scorrettezza della condotta contestata al professionista, la circostanza rappresentata da Puma secondo la quale i produttori nel settore motoristico pubblicizzano generalmente i motoveicoli inserendo, non solo nella denominazione commerciale del prodotto, ma anche nella descrizione tecnica del mezzo, un valore di cilindrata non corrispondente a quella effettiva.

30. Nel caso di specie, pertanto, il comportamento posto in essere da Puma - responsabile, in qualità di produttore, delle comunicazioni commerciali diffuse relativamente alle caratteristiche tecniche del motoveicolo Tor 150 - deve ritenersi ingannevole in quanto suscettibile, attraverso una non veritiera rappresentazione dell'effettiva cilindrata del veicolo, di ingenerare nel consumatore il falso convincimento che l'uso del mezzo non sia soggetto alle limitazioni previste e disciplinate dall'art. 175 del Codice della Strada, inducendolo in tal modo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

31. La pratica commerciale posta in essere da Puma risulta altresì non conforme al grado di ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile da un professionista operante nello specifico settore di attività. Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, avrebbe, infatti, imposto a Puma di vigilare efficacemente sulla correttezza e veridicità delle informazioni commerciali diffuse attraverso il proprio sito *internet* in merito alla cilindrata effettiva del motoveicolo da essa prodotto, intervenendo inoltre con immediatezza al fine di assicurare l'effettuazione delle necessarie rettifiche sui listini/schede tecniche pubblicati dalle riviste specializzate di settore.

32. Sulla base di tali elementi, la pratica commerciale posta in essere da Puma deve pertanto ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione a una delle principali caratteristiche del motoveicolo Tor 150.

33. Non emergono, al contrario, sufficienti elementi per individuare una pratica commerciale scorretta da parte di S & I. Le risultanze istruttorie evidenziano, infatti, un singolo episodio in cui il professionista si sarebbe limitato a indicare, su un ordine di acquisto da trasmettere al produttore e consegnato in copia alla consumatrice, il nome commerciale del motoveicolo aggiungendovi solamente la sigla “cc”, un elemento informativo peraltro necessario allo stesso produttore per individuare con esattezza il prodotto da consegnare. Inoltre, le affermazioni della segnalante in merito alle “assicurazioni” che S&I le avrebbe fornito circa l'effettiva cilindrata del motoveicolo non hanno trovato alcun riscontro documentale.

b) I comportamenti ostruzionistici di S&I in relazione all'esercizio della garanzia legale

34. Dalle evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria non emergono a carico di S&I, in qualità di rivenditore del motoveicolo Puma, modello Tor 150, elementi sufficienti per la configurabilità di una pratica commerciale scorretta avente ad oggetto comportamenti ostruzionistici in relazione all'esercizio, da parte del consumatore, del diritto alla sostituzione del prodotto ancora in regime di garanzia legale.

35. Successivamente al ritiro del mezzo presso il punto vendita – avvenuto in data 7 aprile 2009 dopo una messa a punto su strada da parte dei tecnici di S&I rivelatasi insoddisfacente – la segnalante ha trasmesso al rivenditore, tramite raccomandata a/r, numerosi reclami, denunciando i continui e gravi malfunzionamenti del motoveicolo appena acquistato. S&I non risulta aver dato alcun seguito, né aver fornito alcun riscontro alle ripetute richieste di sostituzione del mezzo difettoso.

36. Tuttavia, in assenza di ulteriori evidenze attestanti la reiterabilità di analoghi comportamenti da parte del professionista in relazione ai prodotti da esso venduti, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento risultano insufficienti al fine di poter concludere che la condotta posta in essere da S&I nel caso di specie corrisponda a un'effettiva prassi commerciale del professionista, diretta a ostacolare l'esercizio dei diritti dei consumatori derivanti dal regime della garanzia legale di conformità.

37. Alla luce delle suesposte considerazioni, il comportamento posto in essere da S&I nel caso di specie non può, pertanto, ritenersi suscettibile di integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

40. Con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto, nella fattispecie in esame, della modesta dimensione economica di Puma, che ha realizzato, nell'anno 2009, un fatturato pari a circa 376.000 euro e una perdita di esercizio pari a circa 244.000 euro. La gravità deve inoltre apprezzarsi in relazione all'ampiezza della pratica, suscettibile di raggiungere, in virtù dei mezzi di diffusione utilizzati (*internet* e rivista specializzata di settore), un consistente numero di consumatori.

41. Per quanto riguarda la durata della violazione posta in essere da Puma, dagli elementi disponibili in atti risulta che il messaggio presente nel sito *internet* del professionista è stato diffuso a partire quanto meno dall'8 aprile 2010 ed è tuttora in diffusione.

42. In considerazione di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione nella misura di 40.000€(quarantamila euro).

43. Peraltro, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Puma Automotive S.r.l. nella misura di 30.000 €(trentamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere dalla società Puma Automotive S.r.l. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione a una caratteristica principale del motoveicolo Puma, modello Tor 150 cc., quale la sua effettiva cilindrata;

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che le condotte poste in essere dalla società S&I Communication S.r.l. nel caso di specie non presentino, allo stato, elementi sufficienti a integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo;

RITENUTO, inoltre, che in ragione dell'ampiezza della diffusione dei messaggi da parte di Puma e delle possibili conseguenze economiche per i consumatori derivanti dall'informazione erranea contenuta negli stessi si rende necessario disporre la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa a cura e spese del professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti anche successivamente alla sua cessazione;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto III, lettera a), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Puma Automotive S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che le condotte descritte al punto III, lettere a e b), del presente provvedimento, poste in essere dalla società S&I Communication S.r.l., non presentano, allo stato, elementi sufficienti a integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo;

c) di irrogare a Puma Automotive S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DISPONE

a) che Puma Automotive S.r.l. pubblichi a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
- 2) la rettifica dovrà essere pubblicata entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, per trenta giorni sulla *home page* del sito www.pumaautomotive.com, nonché per tre volte, sui mensili "IN SELLA", "DUE RUOTE" e "MOTOCICLISMO", in una delle prime cinque pagine, in uno spazio di 210 per 137 mm;
- 3) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;

b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale di tale pubblicazione contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

A tal fine si chiede a Puma Automotive S.r.l., entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di comunicare all'Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) della presente delibera.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PS5866 - PUMA AUTOMOTIVE-CILINDRATA MOTOCICLO*Allegato al provvedimento n. 22035*

COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

La Puma Automotive S.p.A.

ha diffuso dall'8 aprile 2010 ad oggi sul suo sito Web nonché su riviste specializzate di settore messaggi volti a pubblicizzare il motoveicolo a marchio Puma, modello Tor 150 come mezzo dotato di cilindrata pari a 150 cc,

condotta che è stata ritenuta dall'Autorità come una

PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

I messaggi diffusi lasciano intendere che
che il motoveicolo a marchio Puma, modello Tor 150, sia dotato di cilindrata pari a 150 cc effettivi.

In realtà il motoveicolo è dotato di cilindrata pari a 149 cc effettivi e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, non può circolare su autostrade e altre strade extraurbane, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'infrazione a tale norma determina l'irrogazione di sanzioni amministrative.

L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 19 gennaio 2011 art. 27, comma 8, del Codice del Consumo)

CONFLITTO DI INTERESSI

SI570 - SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA. RIMOZIONE INCOMPATIBILITA'

Provvedimento n. 22051

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il Regolamento concernente "*Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*", adottato con delibera del 16 novembre 2004 (di seguito "Regolamento");

VISTO il d.P.R. 22 febbraio 2010 con cui il dott. Francesco Belsito è stato nominato sottosegretario di Stato alla semplificazione normativa;

VISTA la dichiarazione relativa sulle situazioni di incompatibilità, pervenuta il 22 aprile 2010, nella quale il sottosegretario dichiarava, tra l'altro, di ricoprire le cariche di vicepresidente e consigliere di *Fincantieri - Cantieri navali S.p.A.*, di consigliere di *Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.*, di amministratore unico di *Effebi Group S.r.l.*;

CONSIDERATO che, agli esiti dell'esame preliminare compiuto dall'Autorità nelle sue riunioni del 6 maggio e 26 agosto 2010, le predette cariche societarie risultavano essere mantenute in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 215/04, secondo il quale il titolare di carica non può «*ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale*»;

VISTA la propria delibera del 6 ottobre 2010, con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/2004 e dell'art. 8 del Regolamento, nei confronti del dott. Belsito, per presunta violazione dell'art. 2 comma 1, lettera c), della richiamata legge, invitando il titolare di carica a fornire gli elementi informativi già richiesti durante la fase degli accertamenti preistruttori, con lettere del 10 maggio, 23 giugno e 27 agosto 2010;

CONSIDERATO che, nel corso del procedimento, l'interessato ha fornito prova dell'intervenuta cessazione delle cariche detenute presso le società *Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.A.* e *Effebi Group S.r.l.*;

CONSIDERATO che, con riferimento alle cariche di vicepresidente e consigliere di *Fincantieri - Cantieri navali S.p.A.*, il Consiglio di amministrazione della società ha preso atto dell'autosospensione dichiarata dalla Parte "*in merito al protrarsi della situazione di incompatibilità connessa all'assunzione del mandato di Governo*";

RITENUTO che, con riferimento all'autosospensione, come sopra dichiarata dalla Parte e accolta dalla società interessata, l'Autorità potrà, in ogni momento, compiere gli opportuni accertamenti

finalizzati a verificare l'eventuale concreto esercizio delle prerogative connesse all'incarico sospeso in violazione della legge n. 215/2004;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. I Fatti

1. Il dott. Francesco Belsito, sottosegretario di Stato alla semplificazione normativa dal 22 febbraio 2010, ha reso, in data 22 aprile 2010, la dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 215/2004, attraverso la compilazione del "Formulario SI" (*Dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di governo*) predisposto dall'Autorità. Nel "Prospetto B - dichiarazione di incompatibilità", dichiarava di ricoprire: la posizione di socio accomandante di *Effebi Immobiliare S.A.S. di Arvigo Andrea*; la carica di consigliere di *Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. SPA*; la carica di amministratore unico di *Effebi Group S.r.l.*; le cariche di consigliere, nonché di vicepresidente del Consiglio di amministrazione di *Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A.*.

2. L'Autorità, con delibera del 6 maggio 2010, riteneva la posizione di socio accomandante della società *Effebi Immobiliare S.A.S.* compatibile ai sensi della legge sul conflitto di interessi, non implicando tale ufficio l'esercizio di compiti a carattere gestionale. Diversamente, in ragione della potenziale incompatibilità delle altre cariche dichiarate, decideva di invitare l'interessato a chiarire la propria posizione e, se del caso, a produrre copia della documentazione attestante l'eventuale intervenuta cessazione delle stesse.

3. In riscontro, in data 2 agosto 2010, il titolare di carica assicurava la successiva trasmissione della documentazione comprovante la cessazione delle cariche di consigliere di *Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico - FILSE S.p.A.* e di amministratore unico di *Effebi Group S.r.l.*. Con riferimento all'ufficio di vicepresidente del Consiglio di amministrazione di *Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A.*, comunicava l'autosospensione dalla posizione di vicepresidente, senza tuttavia allegare o impegnarsi a produrre alcuna documentazione al riguardo.

4. In merito a quest'ultima soluzione, prospettata dall'interessato per la risoluzione dell'incompatibilità connessa alla carica in *Fincantieri S.p.A.*, l'Autorità, nell'adunanza del 26 agosto 2010, invitava il dott. Belsito a produrre, entro 30 giorni, copia della delibera societaria, attestante la sospensione dai predetti uffici e specificante, altresì, l'impossibilità-inibizione di esercitare, per tutta la durata del mandato, qualunque carica o funzione all'interno della società stessa.

5. Con riferimento alle altre posizioni (consigliere di *Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico - FILSE S.p.A.* e amministratore unico di *Effebi Group S.r.l.*), veniva richiesto al titolare di carica di produrre copia della lettera di dimissioni, dell'avvenuta ricezione, accettazione o presa d'atto da parte dei competenti organi societari e successiva istanza di trascrizione camerale.

6. Decorso inutilmente il termine per fornire i dovuti riscontri, ritenute sussistenti le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, l'Autorità, in data 6 ottobre 2010, avviava una procedura istruttoria per presunta violazione dell'art. 2 comma 1, lettera c), della legge n. 215/04,

invitando, altresì, la Parte a fornire gli elementi informativi già richiesti con lettere del 10 maggio e 27 agosto 2010.

7. In risposta alla suddetta sollecitazione, in data 15 ottobre 2010, il sottosegretario Belsito produceva i seguenti documenti: presa d'atto del C.d.a. di *Fincantieri S.p.A.*, dell'autosospensione dalla carica di vicepresidente; ricevuta dell'avvenuta presentazione alla Camera di commercio di Genova della comunicazione della cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione della società *Finanziaria Ligure S.p.A.*. La documentazione depositata si presentava esaustiva soltanto in relazione alla carica detenuta presso la società *Finanziaria Ligure S.p.A.*; diversamente, per le restanti posizioni (in *Fincantieri S.p.A.* ed *Effebi Group s.r.l.*), l'interessato veniva nuovamente invitato a produrre la richiesta documentazione.

8. A quest'ultima istanza la Parte non forniva riscontro nel termine assegnato inducendo così l'Autorità (riunione del 10 novembre 2010) a ritenere sufficientemente istruito il procedimento e ad autorizzare l'invio delle risultanze istruttorie. Alla comunicazione dell'Autorità, il sottosegretario Belsito rispondeva facendo presente che il Consiglio di amministrazione di *Fincantieri S.p.A.* si sarebbe pronunciato in merito alla sospensione degli incarichi oggetto del procedimento entro la prima metà del mese di dicembre 2010 ed inviava copia del verbale dell'assemblea dei soci di *Effebi Group S.r.l.*, nella quale veniva deliberato lo stato di liquidazione della società e nominato il liquidatore.

9. La richiesta dell'interessato veniva accolta dall'Autorità, che, nell'adunanza del 24 novembre 2010, prorogava la conclusione del procedimento al 14 gennaio 2011 al fine di acquisire il verbale del Consiglio di amministrazione di *Fincantieri S.p.A.*, attestante la sospensione delle cariche di consigliere e vicepresidente della società. Nella stessa sede il Collegio decideva, altresì, di richiedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 2487-bis del codice civile, copia dell'istanza di iscrizione alla camera di commercio della delibera dell'assemblea dei soci del 5 novembre 2010, relativa alla messa in liquidazione della società *Effebi Group S.r.l.*. Per la trasmissione della documentazione veniva assegnato un nuovo termine di 30 gg., decorso il quale l'Autorità si sarebbe pronunciata sulla base delle risultanze già rappresentate con comunicazione del 12 novembre 2010.

10. In data 9 dicembre 2010, il dott. Francesco Belsito produceva l'attestazione richiesta (iscrizione nel registro delle imprese della messa in liquidazione della Società *Effebi Group S.r.l.*) senza, tuttavia, fornire alcun riscontro con riferimento alle cariche detenute presso *Fincantieri S.p.A.*. Pertanto, l'Autorità, in data 23 dicembre 2010, ricordava all'interessato che il termine per presentare la documentazione relativa a *Fincantieri S.p.A.* sarebbe scaduto il 3 gennaio 2011 e che oltre tale data, in mancanza della documentazione richiesta, si sarebbe pronunciata sulla base di quanto già ritualmente contestato con la comunicazione delle risultanze istruttorie del 12 novembre 2010.

11. Successivamente, il sottosegretario Belsito, per le vie brevi, assicurava l'imminente invio della documentazione richiesta e, in data 13 gennaio 2011 (previa proroga del termine di chiusura del Procedimento), inviava una dichiarazione, a firma del Presidente di *Fincantieri*, nella quale si riferisce che il Consiglio di amministrazione, in data 20 dicembre 2010, ha preso atto dell'autosospensione “*in merito al protrarsi di una situazione di incompatibilità conseguente alla [Sua] nomina a sottosegretario di Stato*”.

II. Accertamento in ordine alla compatibilità delle cariche ricoperte

12. Il procedimento è diretto ad accertare la sussistenza e l'incompatibilità, ai sensi della legge n. 215/04, delle seguenti cariche societarie ricoperte dal sottosegretario di Stato dott. Francesco Belsito: consigliere e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società *Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A.*; consigliere della società *Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico S.p.A.*; amministratore della società *Effebe Group S.r.l.*

13. Sull'incompatibilità delle predette cariche, risulta evidente il contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 215/04, il quale, per i membri del Governo, introduce il divieto di *"ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale"*.

14. Al riguardo, si richiama il consolidato indirizzo dell'Autorità che reputa incompatibile qualunque incarico o funzione assunti all'interno di società lucrative, comportanti l'esercizio di poteri idonei ad influire sulla gestione dell'ente, *"a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna e dalla circostanza che siano remunerati o meno"* (art. 3, comma 1, lettera a del Regolamento AGCM 1.12.2004). In tale categoria sono evidentemente ricompresi le funzioni attribuite agli organi di amministrazione delle società di capitali - fra i quali rientrano gli incarichi oggetto del procedimento - da ritenere rilevanti per effetto dei poteri di gestione ad essi attribuiti dalla legge.

15. In relazione alla sussistenza di ciascuna delle cariche oggetto del procedimento occorre considerare la documentazione acquisita durante la fase preistruttoria e istruttoria:

a) carica di consigliere di Finanziaria Ligure S.p.A..

16. La Parte ha presentato, nel corso dell'istruttoria, la richiesta di cancellazione camerale e non anche la lettera di dimissioni e la presa d'atto degli organi societari. La certificazione acquisita, suffragata dalle verifiche camerali effettuate d'ufficio, può, comunque, ritenersi sufficiente ad attestare che l'incarico è stato risolto in data anteriore all'avvio del procedimento in quanto l'atto societario oggetto di iscrizione risale al 27 settembre 2010, data di cessazione della situazione contestata;

b) carica di amministratore unico della società Effebe Group S.r.l..

17. Il sottosegretario Belsito ha prodotto copia del verbale dell'assemblea dei soci del 5 novembre 2010, con cui è stato deliberato lo stato di liquidazione della società (e nominato il liquidatore) ed ha presentato la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese (2 dicembre 2010). Quest'ultimo adempimento, nella specie, risultava essenziale ai fini della risoluzione dell'incompatibilità pendente, ai sensi dell'art. 2487-bis del codice civile il quale prevede che *"la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese"* (comma 1) e che gli amministratori cessano dalla carica solo una volta *"avvenuta l'iscrizione"* (comma 3). Con tale iscrizione è, a tutti gli effetti, cessata la carica di amministratore unico ricoperta dall'interessato con conseguente risoluzione della contestata incompatibilità;

c) carica di consigliere e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A..

18. Si premette che la posizione in merito alla quale deve concentrarsi l'indagine dell'Autorità è l'ufficio di consigliere, che costituisce il naturale presupposto di quello vicepresidenziale. Tanto si ricava dall'art. 24 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Pertanto, l'intervenuta pronuncia della società sulla carica consiliare risulta idonea ad assorbire le funzioni ad essa accessorie (quali l'ufficio vicepresidenziale).

19. In via generale, la sospensione di un incarico societario, per poter essere presa in considerazione come strumento idoneo ai fini dell'esclusione di situazioni di incompatibilità (ai fini della legge n. 215/04), deve poter conseguire effetti analoghi a quelli della cessazione, vale a dire: passare ad un esplicito vaglio del competente organo societario per quanto attiene alla sua concreta ammissibilità ai sensi dell'ordinamento della società implicata e all'opportunità di concedere la sospensione nella concreta situazione (con riguardo, ad esempio, all'esigenza di assicurare la piena funzionalità degli organi societari, cosa che sarebbe impossibile ove, in ipotesi, non si potesse sostituire il componente autosospeso); permanere fino alla scadenza del mandato di Governo nonché riguardare, in generale, qualsiasi compito o funzione svolti all'interno della società.

20. La documentazione presentata dal sottosegretario Belsito (il 13 gennaio 2011) consiste in due dichiarazioni del presidente di *Fincantieri S.p.A.*: nella prima (datata 13 ottobre 2010), il rappresentante della società riferisce che il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell'autosospensione dalla carica di vicepresidente "*a seguito della [Sua] recente nomina a sottosegretario di Stato alla semplificazione normativa*" (C.d.a. del 29 settembre 2010); nella seconda (dell'11 gennaio 2011), l'organo amministrativo prende atto dell'autosospensione dalla carica di consigliere, "*in merito al protrarsi di una situazione di incompatibilità conseguente alla [Sua] nomina a sottosegretario di Stato*" (C.d.a. del 20 dicembre 2010). Tali delibere possono essere considerate esaustive perché, con tali atti, l'organo di amministrazione individua, come presupposto della propria decisione, l'esistenza di un espresso divieto legislativo (individuabile, appunto, nell'art. 2 della legge n. 215/2004). In forza di tale collegamento, il Consiglio assume, come suo riferimento temporale di efficacia, l'intero periodo in cui vige l'incompatibilità e cioè il termine del mandato di governo, in tal modo producendo effetti analoghi alla formulazione indicata dall'Autorità.

21. In base alla documentazione acquisita, la posizione societaria del sottosegretario Belsito risulta, allo stato, sospesa sia con riferimento alla carica principale (di consigliere del C.d.a.) sia a quella accessoria (di vicepresidente). Resta fermo il potere dell'Autorità di compiere, in ogni momento, gli opportuni accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale concreto esercizio delle prerogative connesse all'incarico sospeso in violazione della legge n. 215/2004.

III. Conclusioni

22. Dagli accertamenti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti del sottosegretario di Stato alla semplificazione normativa, dott. Francesco Belsito, risulta quanto segue: la carica di consigliere della società *Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico S.p.A.* è cessata in data 27

settembre 2010, ancor prima dell'avvio del procedimento; la carica di componente del Consiglio di amministrazione della società *Effebi Group S.r.l.* è cessata in data 2 dicembre 2010, successivamente all'avvio del procedimento; gli incarichi di vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione della società *Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A.*, risultano sospesi rispettivamente dal 29 settembre e dal 20 dicembre 2010. Lo stato di sospensione comporta l'impossibilità di esercitare qualunque facoltà, potere o funzione inerente la carica sospesa sino al termine del mandato governativo.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che, in relazione alle cariche di consigliere della società *Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico S.p.A.*, ricoperta dal sottosegretario di Stato alla semplificazione normativa Francesco Belsito fino al 27 settembre 2010, il procedimento debba essere archiviato per insussistenza della situazione di incompatibilità, risolta dall'interessato precedentemente alla data di avvio del procedimento;

b) che, in relazione alla carica di componente del Consiglio di amministrazione della società *Effebi Group S.r.l.*, ricoperta dal sottosegretario Belsito fino al 2 dicembre 2010, il procedimento debba essere chiuso per intervenuta cessazione della carica stessa;

c) che, in relazione alle cariche di vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione e della società *Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A.*, ricoperte dal sottosegretario Belsito rispettivamente fino al 29 settembre e al 20 dicembre 2010, il procedimento debba essere chiuso per intervenuta sospensione delle cariche stesse, ai sensi di quanto chiarito ai punti 19/20/21/22;

La presente delibera verrà comunicata al soggetto interessato e pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXI- N. 3 - 2011

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Statistica e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
